



Approvato dal Consiglio di Amministrazione di Suincom con delibera del 16/12/2023.

PREMESSA, MISSION E CICLO PRODUTTIVO

Suincom S.p.A. è stata costituita nel 1996 da un gruppo di manager con grande esperienza nel settore carni e rappresenta una realtà leader nel settore dell'acquisto, lavorazione e commercializzazione di carne suina fresca e congelata, in particolare del quartino, la coscia posteriore del maiale, proveniente dal mercato europeo per la produzione di prosciutti crudi, cotti, speck e vari tagli minori.

In particolare, la società ha quale oggetto sociale l'acquisto, il commercio, l'importazione, l'esportazione, la macellazione, la lavorazione, il confezionamento e la conservazione di carni suine fresche, congelate, refrigerate e stagionate, di carni bovine fresche, congelate, refrigerate e stagionate e di tutte le altre carni in genere fresche, congelate, refrigerate, lavorate, confezionate, conservate e stagionate, ecc., di bestiame vivo della specie suina, bovina e di ogni altra specie in genere, nonché di quant'altro connesso, per conto proprio o per conto di terzi.

La società, che ha sede in Castelvetro, frazione di Solignano (MO), dispone di uno stabilimento produttivo e di tre depositi e occupa, al momento, 47 dipendenti.

Gran parte delle fasi di produzione, così come tutte le operazioni di manutenzione e di sanificazione, vengono svolte da aziende appaltatrici esterne che operano con i propri dipendenti presso lo stabilimento di Suincom con regolari contratti d'appalto.

Nella sede operativa di Solignano di Castelvetro sono eseguite operazioni di sezionamento, disosso e rifilatura di carni suine.

I dipendenti di Suincom svolgono principalmente attività di rifilatura e toelettatura oltre ad altre lavorazioni che comportano l'utilizzo di attrezzatura per taglio ossa.

Le materie prime arrivano presso lo stabilimento tramite corrieri esterni in camion-frigorifero, stoccate in apposite celle in attesa di lavorazione oppure sul camion-frigorifero in attesa di passare direttamente in sala lavorazione tramite nastri trasportatori.

Le varie fasi del ciclo produttivo sono:

- Ricevimento materia prima,
- Selezione,
- Disosso e rifilatura,
- Stoccaggio in cella,
- Imballaggio e confezionamento,



- Congelamento e pallettizzazione,
- Controllo al rilascio,
- Trasporto.

Per la Suincom l'elevata qualità dei prodotti offerti è l'obiettivo costante da perseguire in ogni fase della produzione, a partire dall'acquisizione delle materie prime sino al prodotto finale.

A tal fine, Suincom dispone della certificazione BRC Global Standards for Food Safety e della certificazione IFS, che annualmente vengono rinnovate a seguito di appositi controlli effettuati dagli enti certificatori.

1. LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI AI SENSI DEL D.LGS. N. 231/2001: REGIME GIURIDICO

Il decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (di seguito, il “Decreto”) e ss. mm. ii., in attuazione della legge delega n. 300 del 2000, reca la disciplina della responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, che si applica agli enti dotati di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica, nonché agli enti pubblici economici.

Il D. Lgs. n. 231/2001 stabilisce un regime di responsabilità a carico delle persone giuridiche che va ad aggiungersi alla responsabilità della persona fisica autrice materiale del reato.

Secondo quanto disposto dal Decreto, l'ente può essere ritenuto responsabile per i reati-presupposto specificamente elencati nel decreto medesimo, se sono stati posti in essere – anche nella forma tentata – nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso da parte di persone fisiche funzionalmente allo stesso legati e, in particolare, da:

- persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione, direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo dell'ente stesso (di seguito, “soggetti apicali”);
- persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al punto precedente (di seguito, “soggetti sottoposti”).

La responsabilità amministrativa da reato degli enti è autonoma rispetto alla responsabilità penale della persona fisica che ha commesso il reato: non sostituisce quella personale dell'individuo che ha commesso il reato, ma si affianca ad essa. In ogni caso, è esclusa se i soggetti apicali e/o i loro sottoposti hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Il decreto elenca tassativamente, dall'art. 24 all'art. 25 octiesdecies, i reati dalla cui commissione può derivare la responsabilità dell'ente, la cui disamina, limitatamente alle fattispecie di maggior interesse per Suincom, verrà svolta nella Parte Speciale del presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito “Modello”).



1.1. Apparato sanzionatorio previsto dal Decreto

L'apparato sanzionatorio previsto dal Decreto nel caso di realizzazione degli illeciti amministrativi dipendenti da reato tassativamente previsti contempla:

- la sanzione pecuniaria, la cui misura è determinata dal giudice penale attraverso un sistema basato su "quote" in numero non inferiore a cento e non superiore a mille e di importo variabile fra un minimo di Euro 258,00 a un massimo di Euro 1549,00;
- le sanzioni interdittive, che si applicano in relazione ai soli reati per i quali siano espressamente previste e purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni: in caso di accertamento
 - 1) del profitto di rilevante entità e della commissione del reato da parte di soggetti in posizione apicale ovvero da parte di soggetti sottoposti all'altrui direzione se, in questo caso, la commissione del reato risulta determinata o agevolata da gravi carenze organizzative, ovvero
 - 2) della reiterazione degli illeciti contestati.

Le misure interdittive sono:

- a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
 - d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
 - e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
- la confisca del prezzo o del profitto del reato;
 - la pubblicazione della sentenza.

L'applicazione delle sanzioni interdittive è esclusa quando l'ente abbia posto in essere le condotte riparatorie di cui all'art. 17 del D. Lgs. n. 231/2001, che statuisce:

“Ferma l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, le sanzioni interdittive non si applicano quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono le seguenti condizioni:

- a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;*
- b) l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;*
- c) l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca”.*

Delitti tentati. Se il reato da cui discende la responsabilità dell'ente è stato posto in essere nella forma del tentativo, le sanzioni pecuniarie o interdittive applicabili all'ente sono ridotte da un terzo alla metà. Non insorge, invece, alcuna responsabilità per l'ente se ha volontariamente impedito il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento illecito.



1.2. Presupposti per l'esclusione della responsabilità dell'ente

Il Decreto prevede specifiche condizioni di esonero della responsabilità amministrativa da reato dell'ente ai sensi degli artt. 6 e 7.

Con particolare riferimento ai reati posti in essere dai soggetti apicali, l'art. 6 del Decreto esclude la responsabilità dell'ente nel caso in cui provi:

1. di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello di Organizzazione e di Gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
2. di aver affidato a un Organismo di Vigilanza – dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo – il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento;
3. che l'autore del reato ha eluso fraudolentemente il Modello;
4. che non vi è stata una omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

La responsabilità dell'ente è esclusa quando i predetti soggetti apicali abbiano agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Per prevenire i reati dei soggetti apicali, dunque, il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito "Modello") deve rispondere alle seguenti esigenze:

- a) individuare le attività nel cui ambito possano essere commessi i reati previsti dal Decreto;
- b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Con riferimento ai reati posti in essere dai soggetti sottoposti, invece, l'art. 7 del Decreto prevede la responsabilità dell'ente se il reato è stato commesso per inosservanza di obblighi di direzione o vigilanza. Tale inosservanza è comunque esclusa se l'ente ha adottato ed efficacemente attuato un Modello di Organizzazione e Gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi prima della loro commissione.

Ai sensi dell'art. 7 comma 3 del Decreto, per prevenire i reati dei soggetti sottoposti, dunque, il Modello deve prevedere, *"in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione, nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio"*.

Per un'efficace attuazione dei modelli organizzativi, è inoltre necessaria la verifica periodica e l'eventuale modifica del Modello quando vengano scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione e nell'attività; è altresì necessario un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.



1.3. Le linee guida di Confindustria

I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della Giustizia.

La predisposizione del presente Modello è ispirata alle Linee Guida di Confindustria per la costruzione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. n. 231/2001 (aggiornamento giugno 2021).

Il percorso indicato dalle Linee Guida per l'elaborazione del Modello può essere schematizzato secondo i seguenti punti fondamentali:

- identificazione dei rischi potenziali, ovvero l'individuazione delle aree a rischio finalizzata a verificare in quali aree/settori del contesto aziendale sia possibile la realizzazione dei reati. Per "rischio" si intende qualsiasi variabile o fattore che nell'ambito dell'azienda, da soli o in correlazione con altre variabili, possano incidere negativamente sul raggiungimento degli obiettivi indicati dal Decreto 231;
- predisposizione di un sistema di controllo in grado di ridurre i rischi attraverso l'adozione di appositi protocolli per la programmazione della formazione e attuazione delle decisioni dell'ente.

2. ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Suincom S.p.A., sensibile all'esigenza di diffondere, consolidare e assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione della propria attività nonché consapevole dell'importanza di assicurare l'elevata qualità dei propri prodotti, a tutela della fiducia riposta dalla collettività nel proprio operato, si dota del presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del Decreto, fissandone i principi di riferimento.

Tale iniziativa è stata assunta nella ferma convinzione che l'adozione del Modello possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione di tutti coloro che operano in nome e per conto di Suincom, affinché i medesimi mantengano comportamenti corretti e lineari nell'espletamento delle loro attività, il tutto al fine di prevenire il rischio di commissione dei reati previsti dal D. Lgs. n. 231/2001.

Il Modello, adottato in ossequio alle previsioni del Decreto nonché agli orientamenti giurisprudenziali, dottrinali consolidatisi in materia, tiene conto della particolare attività svolta dalla società e della struttura organizzativa della stessa.

Il Modello, inoltre, perfeziona e integra il complesso di norme di condotta, principi, direttive, procedure, istruzioni operative e regole interne, nonché tutti gli strumenti organizzativi e controlli interni già esistenti, mantenendosi coerente con i principi già radicati nella cultura di Suincom S.p.A.

L'adozione e l'efficace attuazione del presente Modello rispondono, dunque, alle finalità del Decreto di prevenire ed evitare il rischio di commissione dei reati specificamente in esso previsti e di costituire valide condizioni di esonero della responsabilità della società.



Il Modello di Suincom è costituito da una “Parte Generale”, che contiene i principi cardine dello stesso, e da una “Parte Speciale”, in relazione alle diverse categorie di reati previsti dal D. Lgs. n. 231 del 2001 e ritenuti rilevanti dalla società.

2.1. Obiettivi e principi generali del Modello

Il Modello si pone come obiettivo principale quello di configurare un sistema strutturato e organico di procedure organizzative e operative e attività di controllo, finalizzato a prevenire ed evitare la commissione di condotte idonee a integrare i reati previsti dal Decreto.

In particolare, il Modello, predisposto sulla base dell’individuazione delle aree di possibile rischio al cui interno si ritiene più alta la possibilità che siano commessi i reati con la conseguente previsione di apposite procedure in relazione alle attività sensibili esposte al rischio di reato, si propone le seguenti finalità:

- a) Determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto di Suincom (destinatari del presente Modello) la piena consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni qui riportate, in un illecito passibile di sanzione, avente natura penale per la persona fisica ed amministrativa per l’ente (di natura sia pecuniaria che interdittiva), e la cui commissione è fortemente censurata dalla società, in quanto sempre contraria ai suoi principi e interessi;
- b) consentire di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi grazie a un monitoraggio costante delle attività a rischio.

I principi generali seguiti per la predisposizione del presente Modello sono:

- l’identificazione degli ambiti della società potenzialmente a rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto, attraverso la mappatura delle cd. “attività a rischio”, con conseguente temporanea esclusione di alcuni reati presupposto della responsabilità amministrativa con riferimento ai quali il rischio è stato valutato solo astrattamente, ma non concretamente ipotizzabile;
- la predisposizione di un sistema di prevenzione e controllo finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei reati connessi alla propria attività, valutando l’idoneità dei sistemi di controllo esistenti;
- la corretta gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- l’identificazione di un Organismo di Vigilanza e l’attribuzione allo stesso di specifici compiti di vigilanza sull’efficace e corretto funzionamento del Modello, nonché la previsione di una specifica procedura per la gestione delle segnalazioni oltre alla definizione dei flussi informativi nei confronti di tale Organismo di Vigilanza;
- la definizione e l’adozione di uno specifico sistema disciplinare da applicarsi nei casi di violazione del Modello;
- l’attività di informazione, sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite;



- la definizione delle responsabilità nell'approvazione, nel recepimento, nell'integrazione e nell'implementazione del Modello, oltre che nella verifica del funzionamento del medesimo e dei comportamenti aziendali con relativo aggiornamento periodico.

2.2. Codice etico

Suincom si è dotata di un Codice Etico (Allegato A) il cui fine ultimo consiste nel diffondere e rendere noti a tutti i dipendenti, collaboratori, professionisti e, in generale, a tutti coloro con cui si rapporta Suincom, i valori etici e morali della società stessa, ai quali tutti i predetti soggetti sono tenuti ad attenersi. Onestà, integrità, rispetto delle leggi, dei regolamenti e dei codici deontologici costituiscono i valori fondanti della cultura organizzativa e dell'attività svolta dalla Società.

Il Modello presuppone il rispetto di quanto previsto nel Codice Etico, formando con esso corpo integrato di norme interne finalizzate alla diffusione di una cultura improntata all'etica, all'onestà, alla correttezza, alla trasparenza e all'imparzialità della Società.

Il Codice Etico di Suincom, anche in tutte le sue future riformulazioni, si intende qui integralmente richiamato e costituisce il fondamento essenziale del Modello, le cui disposizioni si integrano con quanto in esso previsto.

2.3. Individuazione delle aree a rischio reato

L'attività di mappatura delle aree a rischio di commissione dei reati ai sensi del Decreto è stata realizzata analizzando le caratteristiche di Suincom sotto il profilo della sua struttura organizzativa e della sua operatività, al fine di individuare:

- le aree di attività a rischio e le modalità attraverso le quali potrebbero verificarsi eventi pregiudizievoli rilevanti ai sensi del Decreto;
- le fattispecie di reato astrattamente rilevanti per la società.

A seguito dell'identificazione delle aree a rischio e delle fattispecie di reato rilevanti, nell'ambito di ciascuna area a rischio sono state rilevate le attività sensibili, ovvero quelle attività al cui espletamento è connesso il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto.

Tra le aree di attività a rischio sono considerate anche quelle che, oltre ad avere un rilievo diretto come attività in grado potenzialmente di integrare condotte di reato, potrebbero avere un rilievo indiretto per la commissione dei reati presupposto, risultando strumentali alla commissione degli stessi. In particolare, si intendono strumentali quelle attività con le quali possono realizzarsi le condizioni di fatto che rendono possibile l'eventuale commissione di reati presupposto.

Allo stato, con riserva di integrare l'elenco delle categorie di reati rispetto ai quali Suincom si mostra a rischio, sono stati individuati profili di rischio potenziale con riferimento alle seguenti categorie di reato previste dal Decreto:

- Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, ai sensi degli artt. 24 e 25
- Reati informatici e trattamento illecito di dati, ai sensi dell'art. 24 bis;
- Reati contro l'industria e il commercio, ai sensi dell'art. 25 bis1;
- Reati societari, ai sensi dell'art. 25 ter;
- Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, ai sensi dell'art. 25 septies;



- Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio, ai sensi dell'art. 25 *octies*;
- Reati in materia di violazione del diritto d'autore, ai sensi dell'art. 25 *nonies*;
- Reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, ai sensi dell'art. 25 *decies*;
- Reati ambientali, ai sensi dell'art. 25 *undecies*;
- Reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, ai sensi dell'art. 25 *duodecies*;
- Reati tributari, ai sensi dell'art. 25 *quinquiesdecies*;

Anche con riferimento alle altre tipologie di reati non oggetto di specifico esame nella Parte Speciale del Modello, Suincom dispone di presidi organizzativi volti ad assicurare il corretto svolgimento delle attività proprie della società e, dunque, idonei a minimizzare il rischio di commissione anche di tali illeciti.

Suincom si impegna comunque a svolgere un costante monitoraggio della propria attività in relazione ai reati allo stato considerati non rilevanti e, qualora dovesse emergere una rilevanza degli stessi o di altre fattispecie di nuova introduzione, la società procederà ad integrare il presente Modello.

2.4. Sistema di Gestione e Controllo delle aree a rischio

Il sistema di gestione e controllo adottato in relazione alle attività sensibili nel cui ambito potrebbero essere commessi reati di cui al D. Lgs. n. 231/2001, si ispira al rispetto di:

- regole comportamentali idonee a garantire l'esercizio dell'attività di Suincom nel rispetto delle leggi e dei regolamenti;
- procedure, istruzioni o documenti interni finalizzati al presidio dei processi nel cui ambito potrebbero realizzarsi le fattispecie di cui al Decreto o nel cui ambito potrebbero configurarsi le condizioni, le occasioni o i mezzi di commissione degli stessi reati. Tali procedure assicurano:
 - la regolamentazione delle modalità e delle tempistiche di svolgimento delle attività;
 - la tracciabilità di atti, operazioni e transazioni attraverso adeguati supporti documentali che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione individuando i soggetti a vario titolo coinvolti nell'operazione (autorizzazione, registrazione, verifica);
 - la definizione chiara delle responsabilità aziendali con conseguente segregazione dei compiti allo scopo di evitare sovrapposizioni funzionali che concentrino attività critiche su un unico soggetto; la formalizzazione e diffusione adeguata delle procedure aziendali in esame;
 - livelli autorizzativi con chiara assegnazione di poteri e responsabilità nella struttura organizzativa;
 - attività di controllo e supervisione sulle transazioni aziendali, adeguatamente documentate;
 - attività di monitoraggio e di protezione dei dati e dei beni aziendali.



I sistemi di gestione e controllo posti in essere dalla società per ciascuna area/attività sensibile sono riepilogati nella parte speciale del presente Modello.

2.5. Destinatari del Modello

Sono destinatari del presente modello e, dunque, delle regole e dei principi in esso contenuti:

- coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo in Suincom;
- i dipendenti;
- tutti i soggetti che collaborano con la società in forza di un rapporto di lavoro parasubordinato, quali professionisti a partita Iva, collaboratori a progetto, prestatori di lavoro temporaneo, interinali;
- i terzi, e cioè coloro i quali, pur non appartenendo alla società, operano su mandato o per conto della stessa o sono legati alla società da rapporti di collaborazione, di consulenza o altro aventi carattere di continuità, nonché coloro che agiscono nell'interesse della Suincom in quanto legati da rapporti giuridici contrattuali o da altri accordi di natura commerciale, ivi compresi appaltatori e relativo personale.

I dipendenti di Suincom, nel momento in cui ricevono una copia del presente modello, sono tenuti a sottoscrivere la dichiarazione di consegna con impegno a leggerlo con attenzione (Allegato B).

I terzi, esterni alla struttura organizzativa di Suincom, nel momento in cui prendono visione ed esaminano il presente modello, sono tenuti a sottoscrivere una dichiarazione di presa visione e accettazione del modello (Allegato C).

I soggetti ai quali il Modello si rivolge sono tenuti a rispettarne con la massima diligenza tutte le disposizioni e le procedure di attuazione, anche in adempimento dei doveri di lealtà, correttezza e diligenza che scaturiscono dai rapporti giuridici instaurati con la Suincom.

Suincom disapprova e condanna qualsiasi comportamento difforme, oltre che alla legge, alle previsioni del Modello e del Codice Etico, anche qualora il comportamento sia realizzato nell'interesse della società ovvero con l'intenzione di arrecare ad essa un vantaggio.

2.6. Violazione del Modello

Costituisce violazione del Modello ogni comportamento, posto in essere da uno o più destinatari del Modello, che non sia conforme:

- alle prescrizioni indicate nel Modello;
- al Codice Etico;
- ai Principi generali di prevenzione;
- ai protocolli specifici di prevenzione e controllo contenuti nella Parte Speciale;
- alle regole che disciplinano i flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza descritte dal presente Modello.

Inoltre, costituisce violazione del Modello ogni infrazione delle procedure specifiche adottate dalla società ed espressamente richiamate nella Parte Speciale del presente Modello.



3. ORGANISMO DI VIGILANZA

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto, nel caso in cui si verificano ipotesi di reato presupposto espressamente previste dall'art. 24 all'art. 25 octiesdecies, l'ente può essere esonerato dalla responsabilità conseguente alla commissione di tali reati-presupposto se l'organo dirigente ha, tra l'altro, affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo (di seguito "*Organismo di Vigilanza*" o "*l'OdV*").

L'Organismo di Vigilanza definisce e svolge le attività di competenza secondo la regola della collegialità e disciplina il proprio funzionamento mediante apposito regolamento.

L'Organismo di Vigilanza viene autorizzato, ai sensi dell'art. 29 del GDPR 679/2016, al trattamento dei dati di cui viene a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni. Il Titolare del trattamento, Suincom S.p.A., incarica per iscritto il membro/i membri dell'Organismo, affinché il medesimo/i medesimi si attenga/attengano al rispetto della disciplina Privacy, osservando le policy della società e le misure organizzative e tecniche apprestate dallo stesso Titolare.

L'autonomia e l'indipendenza dell'Organismo di Vigilanza sono garantite dai seguenti necessari requisiti soggettivi:

- onorabilità: nessuno dei membri dell'OdV deve risultare interdetto, inabilitato, fallito o condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi, né essere stato condannato per alcuno dei reati di cui al Decreto 231;
- autonomia e indipendenza: l'OdV deve possedere una vera e propria autonomia decisionale rispetto a determinazioni assunte nell'esercizio dei propri poteri, di natura ispettiva e di vigilanza, connotati da un elevato grado di discrezionalità tecnica e ciò è di fondamentale importanza affinché l'OdV non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo e non subisca condizionamenti o interferenze da parte del consiglio di amministrazione;
- professionalità: tutti i membri dell'OdV devono essere tecnicamente idonei, ossia dotati delle necessarie competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che sono chiamati a svolgere e della relativa esperienza in materia;
- continuità d'azione: la durata del mandato dell'OdV è indipendente da quella degli altri organi sociali, atteso che l'attività di monitoraggio e di aggiornamento del Modello deve essere costante e continua.

3.1. Nomina, casi di ineleggibilità e revoca

In considerazione della specificità dei compiti assegnati all'Organismo di Vigilanza e dell'attuale struttura organizzativa di Suincom, l'OdV è composto da un membro interno nominato dal Consiglio di amministrazione che ne stabilisce la remunerazione.

Il membro dell'OdV è individuato tra figure di comprovata competenza ed esperienza nelle tematiche giuridiche e societarie e il suo incarico ha durata annuale con mandato rinnovabile.

L'Organismo si riunisce con frequenza almeno semestrale.



La miglior scelta dell'organo cui affidare le funzioni di vigilanza è stata individuata in una struttura monocratica, composta da:

- Dott.ssa Angela Castellari.

Alle riunioni dell'Odv possono partecipare, su invito del Presidente dell'Odv, componenti della struttura organizzativa della società, al fine di fornire informazioni ed esprimere le valutazioni di competenza.

La documentazione relativa all'attività svolta dall'Odv è conservata presso la sede della società e ne è garantita l'accessibilità al solo componente dell'Odv.

Costituiscono cause di ineleggibilità o decadenza del componente dell'Odv:

- l'interdizione, l'inabilitazione, il fallimento o la condanna penale, anche non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal Decreto o, comunque, ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi;
- l'esistenza di relazioni di parentela, coniugio o affinità entro il quarto grado con il Consiglio di amministrazione o il Collegio sindacale della società.

La revoca dell'incarico di membro dell'Odv è ammessa per giusta causa e tale deve intendersi, a titolo esemplificativo:

- il caso in cui il membro dell'Odv sia coinvolto in un processo penale avente ad oggetto la commissione di uno dei reati previsti dal Decreto;
- il caso in cui sia riscontrato un grave inadempimento delle funzioni;
- il caso in cui sia riscontrata la violazione degli obblighi di riservatezza previsti a carico dell'Odv.

La revoca è ammessa, altresì, per casi di impossibilità sopravvenuta allorché vengano meno in capo ai membri dell'Odv i requisiti previsti o allorché cessi, con riferimento al componente interno, il rapporto di dipendenza o collaborazione con Suincom.

La decadenza è dichiarata dal Consiglio di Amministrazione entro 30 giorni dalla conoscenza della relativa causa.

In caso di scadenza o revoca, il Consiglio di Amministrazione nomina senza indugio il nuovo componente dell'Odv, mentre quello uscente rimane in carica fino alla sua sostituzione.

3.2. Funzioni, poteri, *budget* e verifiche dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza definisce e svolge le attività di competenza secondo la regola della collegialità ed è dotato di "*autonomi poteri di iniziativa e controllo*" ai sensi dell'art. 6, comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 231/2001.

I compiti dell'Organismo di Vigilanza si sostanziano nella puntuale ed efficace vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, e nello specifico consistono in:

- a) vigilanza sull'effettività del Modello; monitoraggio delle attività nelle aree a rischio reato e aggiornamento del Modello;
- b) verifica dell'efficacia concreta e dell'adeguatezza del Modello a prevenire i comportamenti illeciti previsti dal Decreto e curarne le proposte di aggiornamento in relazione ai mutamenti normativi o ai mutamenti organizzativi aziendali;
- c) verifica che le proposte di aggiornamento e modifica formulate al Consiglio di amministrazione siano state effettivamente recepite nel Modello;



- d) elaborazione di un programma di verifiche periodiche e ispezioni mirate, anche a sorpresa, sull'effettiva applicazione delle procedure di controllo nelle aree a rischio reato e sulla loro efficacia e conseguente effettuazione di tali verifiche e ispezioni;
- e) predisposizione, su base almeno semestrale, di una relazione informativa per il Consiglio di amministrazione della società sulle attività di verifica e controllo compiute e sull'esito delle stesse;
- f) cura dei flussi informativi con il Consiglio di amministrazione della società, nonché segnalazione allo stesso Consiglio di amministrazione, ai fini degli opportuni provvedimenti, delle violazioni del Modello, accertate o in corso di accertamento, che possano comportare l'insorgere di una responsabilità a carico di Suincom; conseguente monitoraggio dell'applicazione delle sanzioni disciplinari;
- g) ricevere periodicamente informazioni significative e rilevanti dai responsabili delle aree nelle quali si collocano le attività a rischio. Tali informazioni verranno raccolte mediante la verbalizzazione di interviste orali effettuate con cadenza semestrale;
- h) verifica periodica della mappa delle aree a rischio reato e dell'adeguatezza dei punti di controllo al fine di consentire il loro eventuale aggiornamento;
- i) condurre le indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del Modello portate all'attenzione dell'Odv da specifiche segnalazioni o emerse nel corso dell'attività di vigilanza dello stesso;
- j) ogni altro compito attribuito dalla legge o dal Modello.

L'Organismo di Vigilanza provvederà a darsi le proprie regole di funzionamento attraverso uno specifico regolamento approvato in autonomia.

Con periodicità semestrale l'Odv verifica l'effettiva attuazione delle disposizioni contenute nelle sezioni della parte speciale del presente Modello, anche effettuando sopralluoghi nei locali della società.

L'attività di ispezione si realizza mediante la predisposizione di un verbale nel quale sono registrate le inadempienze riscontrate, le prescrizioni operative, la necessità di procedere ad eventuali miglioramenti organizzativi e gestionali, eventuali fattori di rischio sopravvenuti e i protocolli da adottare.

Alla luce di tale attività di ispezione è compito dell'Odv:

- verificare costantemente la completezza e l'efficacia delle disposizioni delle sezioni contenute nella parte speciale del Modello;
- verificare l'emanazione e l'aggiornamento delle procedure aziendali;
- accertare ogni eventuale violazione delle disposizioni contenute nella parte speciale del Modello e/o proporre eventuali sanzioni disciplinari.

Nello svolgimento dei compiti assegnati, l'Organismo di Vigilanza:

- ha accesso alle informazioni e ai documenti della società e, in particolare, a quelli riguardanti i rapporti di natura contrattuale e non instaurati dalla società con i terzi;
- si avvale del supporto e della cooperazione delle varie strutture aziendali;
- ha facoltà di conferire specifici incarichi di consulenza e assistenza a professionisti anche esterni alla società;



- tratta i dati personali esclusivamente per assolvere al proprio compito di vigilanza interna, raccogliendo i soli dati pertinenti ed adeguati.

È fatto obbligo di informazione in capo a qualunque organismo, funzione, dipendente e/o componente degli organi sociali, a fronte di richieste da parte dell'Organismo di Vigilanza o al verificarsi di eventi o circostanze rilevanti, ai fini dello svolgimento delle attività di competenza dell'Organismo di Vigilanza.

Il Consiglio di amministrazione assegna all'Odv le risorse umane e finanziarie ritenute opportune ai fini dello svolgimento dell'incarico assegnato. In particolare, all'Organismo di Vigilanza sono attribuiti autonomi e adeguati poteri di spesa nei limiti di un budget annuale approvato dal Consiglio di amministrazione, su proposta dell'Organismo stesso, del quale l'Odv può disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento delle sue funzioni, incluso il ricorso a consulenti esterni.

In caso di necessità di svolgimento di atti che richiedono risorse finanziarie che eccedono i propri poteri di spesa, e in ogni caso di importo superiore a 5.000,00 Euro annui, tale esigenza è tempestivamente comunicata al Consiglio di amministrazione.

All'Organismo di Vigilanza non competono, neppure in via sostitutiva, poteri di intervento gestionale, decisionale, organizzativo o disciplinare.

3.3. Flussi informativi dall'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza riferisce in merito all'attuazione del Modello, all'emersione di eventuali aspetti problematici e comunica l'esito delle attività svolte nell'esercizio delle funzioni conferite. Per quanto è possibile e compatibilmente con le funzioni svolte, l'Organismo opera il monitoraggio dei processi ed il rispetto delle procedure e la verifica di adeguatezza delle stesse, minimizzando il trattamento dei dati.

L'Organismo di Vigilanza informa il Presidente del Consiglio d'amministrazione e/o l'amministratore delegato ogni qualvolta ritenga che sussistano elementi degni di informazione e valutazione rientranti nell'ambito del presente Modello.

In ogni caso, con frequenza semestrale, l'OdV predisporrà una relazione da inoltrare al Consiglio di amministrazione relativa all'attività svolta con segnalazione dell'esito delle verifiche, delle innovazioni legislative in materia di responsabilità degli enti e dell'eventuale aggiornamento della mappatura delle attività sensibili. Il Consiglio d'amministrazione informerà il Collegio Sindacale in merito alla relazione ricevuta dall'OdV.

L'Odv potrà richiedere di essere convocato dal Consiglio di amministrazione e dal Collegio sindacale per riferire in merito al funzionamento del Modello o a situazioni specifiche e tali incontri con gli organi sociali devono essere verbalizzati. Copia di tali verbali sarà custodita dall'Odv e dagli organi di volta in volta coinvolti.

L'Odv ha l'obbligo di informare immediatamente il Collegio sindacale qualora sussista una violazione del Modello che riguardi il Consiglio di amministrazione.



3.4. Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

Ai fini di un concreto funzionamento e dell'osservanza del presente Modello, oltre che al fine di agevolare l'attività di vigilanza sull'attuazione/implementazione dello stesso Modello, l'Organismo di Vigilanza deve essere tempestivamente aggiornato da parte dei Destinatari del Modello in merito a fatti che potrebbero generare responsabilità di Suincom ai sensi del Decreto.

In particolare:

- a) ciascun responsabile di funzione con cadenza almeno semestrale, si renderà disponibile a interviste orali da parte dell'Organismo di Vigilanza e fornirà informazioni relative allo stato di attuazione del Modello e al recepimento dei presidi di controllo nelle procedure di riferimento; raccoglierà, a sua volta, eventuali segnalazioni relative a comportamenti, atti od eventi che potrebbero determinare violazione ed elusione del Modello, delle relative procedure e delle regole di comportamento, contattando l'Organismo di Vigilanza;
- b) ciascun dipendente, laddove ne venga a conoscenza, potrà presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di comportamenti non in linea con i contenuti e i principi del Modello, fondate su fatti precisi e concordanti, o di violazioni del Modello, di cui sia venuto a conoscenza in ragione delle funzioni svolte;
- c) coloro che, pur non appartenendo alla società, operano su mandato o per conto della stessa, nonché coloro che agiscono nell'interesse di Suincom in quanto legati allo stesso da rapporti giuridici contrattuali o da altri accordi di natura commerciale, per quanto riguarda la propria attività svolta nei confronti della società, effettuano la segnalazione direttamente all'Organismo di Vigilanza; l'Organismo di Vigilanza valuta le segnalazioni ricevute e le attività da porre in essere.

I flussi informativi si dividono in informazioni periodiche e informazioni al verificarsi di particolari eventi.

Le segnalazioni periodiche attengono alle notizie relative alla violazione del Modello nonché quelle relative alla commissione o alla ragionevole convinzione di commissione dei reati presupposto ex D. Lgs. n. 231/2001.

Oltre a tali segnalazioni periodiche, devono essere obbligatoriamente e tempestivamente trasmesse all'Odv le informazioni concernenti:

- le decisioni relative alla richiesta, erogazione e utilizzo di finanziamenti pubblici;
- i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità inerenti lo svolgimento di indagini/procedimenti che vedano coinvolta Suincom o i destinatari del Modello;
- i rapporti eventualmente predisposti dai responsabili di altri organi (ad esempio, Collegio Sindacale) e funzioni nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi o omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza del D. Lgs. n. 231/2001;
- le notizie relative a procedimenti disciplinari, nonché ad eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni che vedano coinvolti Suincom o i destinatari del Modello, qualora essi siano legati a commissione di reati o violazione delle regole di comportamento o procedurali del Modello;



- richieste di assistenza legale inoltrate alla società dai dipendenti ai sensi del CCNL, in caso di avvio di un procedimento penale a carico degli stessi;
- le relazioni/comunicazioni interne da cui emerga la responsabilità di Suincom o dei destinatari del Modello per le ipotesi di reato di cui al D. Lgs. n. 231/2001;
- i cambiamenti organizzativi o delle procedure aziendali vigenti;
- gli aggiornamenti del sistema delle deleghe e dei poteri;
- eventuali comunicazioni della società di revisione riguardanti aspetti che possono indicare una carenza di controlli interni;
- i mutamenti nelle aree a rischio reato o potenzialmente a rischio;
- le informazioni relative alla sussistenza di un conflitto d'interesse effettivo o potenziale con la società;
- i risultati delle attività di audit interno mirate a verificare l'effettivo rispetto del Modello;
- le eventuali comunicazioni del Collegio Sindacale in merito ad aspetti che possono indicare carenze nel sistema dei controlli interni, fatti censurabili, osservazioni sul bilancio della società.

I segnalanti in buona fede sono garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione e in ogni caso sarà assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti di Suincom o delle persone accusate erroneamente o in mala fede.

Al fine di garantire e agevolare i flussi informativi e di comunicazioni verso l'OdV sono istituiti i seguenti canali di comunicazione:

- Posta ordinaria: Suincom S.p.A., Strada Comunale del Cristo 12/14- 41014 Solignano di Castelvetro (MO)
- Posta elettronica: odv@suincomgroup.it
- Apposita cassetta della posta situata in zona liberamente accessibile a tutti i dipendenti e collaboratori di Suincom.

Ogni informazione, segnalazione, relazione o rapporto previsti nel Modello è conservato dall'Organismo di Vigilanza in un apposito archivio cartaceo e/o informatico, il cui apprestamento tecnico è rimesso alla responsabilità ed organizzazione del Titolare del trattamento dei dati. Quest'ultimo risponde delle misure tecniche ed organizzative apprestate, sotto ogni profilo tecnico ed organizzativo, predisponendo misure adeguate al funzionamento, in sicurezza della libera ed indipendente attività dell'Organismo.

3.5. Il sistema di Whistleblowing

La legge n. 179 del 2017 (recante "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato") aveva inserito alcune nuove previsioni nell'articolo 6 del Decreto 231. E' stata introdotta, infatti, una disciplina ad hoc sul fenomeno del c.d. whistleblowing, con l'obiettivo di incentivare la



collaborazione dei lavoratori ai fini dell'emersione dei fenomeni corruttivi all'interno di enti anche privati. Ciò in linea con le sollecitazioni rivolte all'Italia da alcuni organismi internazionali impegnati sul fronte anticorruzione, nel senso di rafforzare l'azione di prevenzione e contrasto di questo fenomeno, anche con la previsione di sistemi che consentono ai lavoratori di segnalare, senza temere ritorsioni, violazioni del Modello organizzativo o gli eventuali illeciti di cui vengano a conoscenza in ragione dell'attività lavorativa svolta. Ne deriva che le imprese dotate del modello organizzativo 231 devono disciplinare le modalità per effettuare le segnalazioni e le modalità di gestione delle stesse, distinguendo fasi e responsabilità, eventualmente con una procedura ad hoc. In particolare, ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 6, il modello organizzativo doveva prevedere le seguenti misure aggiuntive:

- 1) uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b) (soggetti apicali e soggetti sottoposti), di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del Decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;
- 2) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;
- 3) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- 4) nel sistema disciplinare adottato dalla società, sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

Con il D. Lgs. n. 24 del 2023 (Decreto Whistleblowing) l'Italia ha dato attuazione alla Direttiva UE 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, intendendo tutelare il processo di *Whistleblowing*.

Si tratta di una disciplina che persegue, come fine ultimo, il contrasto e la prevenzione dei fenomeni illeciti nelle organizzazioni pubbliche e private, incentivando l'emersione di condotte pregiudizievoli - di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nell'ambito del suo contesto lavorativo - in danno dell'ente di appartenenza e, di riflesso, per l'interesse pubblico collettivo. Il Decreto abroga e modifica la disciplina nazionale previgente, racchiudendo in un unico testo normativo - per il settore pubblico e per il settore privato - il regime di protezione dei soggetti che segnalano condotte illecite poste in essere in violazione non solo di disposizioni europee, ma anche nazionali, purché basate su fondati motivi e lesive dell'interesse pubblico o dell'integrità dell'ente. Il quadro di riferimento in materia è stato infine completato con le Linee Guida ANAC adottate con delibera del 12 luglio 2023, recanti procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne, nonché indicazioni e principi di cui enti pubblici e privati possono tener conto per i canali interni.

Tra gli obblighi si annoverano, tra gli altri, gli adempimenti privacy connessi alla tutela del segnalante e alla gestione del processo di segnalazione.



L'art. 6 del D. Lgs. n. 24 del 2023 prevede l'attuazione di una serie di misure di sicurezza per le comunicazioni interne: le stesse devono garantire la riservatezza del segnalante anche attraverso sistemi di crittografia. A ciò si unisce l'obbligo di assegnare la gestione del canale ad una persona o ad un ufficio autonomo dedicato e con personale specificatamente formato.

L'art. 13 disciplina la protezione dei dati personali dei segnalanti ed estende le tutele di cui al GDPR e Codice privacy all'intero processo di segnalazione. Il comma 2 dell'art. 13 precisa altresì che i dati non utili alla segnalazione devono essere immediatamente cancellati richiamando i principi di cui all'art. 5 del GDPR che impongono, tra gli altri, il rispetto dei principi di finalità e minimizzazione del trattamento. Il soggetto ricevente opera in qualità di titolare del trattamento ed è tenuto a fornire specifiche informazioni nel rispetto del principio di trasparenza ai segnalanti, nonché ad attuare specifiche misure di sicurezza per tutelare la riservatezza delle informazioni.

Quanto all'obbligo di riservatezza, l'art. 12 del decreto in esame sancisce l'obbligo di nominare i soggetti che partecipano al processo nel rispetto del combinato disposto di cui all'art. 29 e 32 del GDPR nonché nel dell'art. 2-quaterdecies del Codice privacy.

I titolari del trattamento sono tenuti al ricevimento delle segnalazioni individuando preventivamente idonee misure tecniche e organizzative volte ad evitare che si verifichino rischi per i diritti e le libertà degli interessati. Nel processo è quindi importante mappare il flusso dei dati, adottando misure di sicurezza specifiche, sia da un punto di vista tecnologico che fisico. La finalità è quella di predisporre un canale di segnalazione in grado di rispettare tanto la riservatezza del segnalante, quanto l'esattezza del processo instaurato.

Invero, l'art. 6 comma 1 lett. b. del decreto sancisce il diritto per il segnalante di adire l'Autorità competente, l'ANAC, qualora la segnalazione interna effettuata non abbia avuto seguito. In tal caso, l'Autorità potrebbe dar seguito ad un'indagine circa la corretta gestione della segnalazione. A tal proposito si segnala che l'art. 21 prevede uno specifico piano sanzionatorio.

Il modello organizzativo, pertanto, include appositi canali per consentire a soggetti apicali e sottoposti di segnalare eventuali illeciti rilevanti ai sensi del Decreto 231, nonché violazioni del modello stesso.

Oltre agli illeciti rilevanti ai sensi del Decreto, a titolo esemplificativo costituiscono fatti oggetto di possibile segnalazione:

- falsificazione o alterazione di documenti;
- falsificazione o manipolazione dei conti e omissione intenzionale di registrazioni, eventi o dati;
- distruzione, occultamento o uso inappropriato di documenti, file, archivi, attrezzature e strumenti aziendali;
- dazione di una somma di denaro o concessione di altra utilità ad un pubblico ufficiale come contropartita per la funzione svolta o per l'omissione di un atto d'ufficio (ad esempio, mancata emissione di un verbale di contestazione);
- accettazione di denaro, beni, servizi o altro beneficio come incentivi per favorire fornitori;
- falsificazione delle presenze a lavoro;
- rivelazione di informazioni confidenziali e di proprietà di Suincom a soggetti esterni.



Resta facoltà inderogabile del segnalante inoltrare una segnalazione in forma anonima o mediante la propria identità.

In ogni caso, è dovere del destinatario della segnalazione adottare ogni misura volta ad assicurare la riservatezza dell'identità del segnalante e la protezione dei dati del segnalato e di terzi, fatti salvi gli obblighi di legge.

A tal fine Suincom mette a disposizione dei dipendenti specifici canali di segnalazione e piattaforme tecniche che favoriscano la tutela dei dati del segnalante in buona fede, del segnalato e dei terzi (cfr. link su whistleblowing presente sul sito aziendale oltre al manuale utente per i segnalanti).

Il sistema Whistleblowing di Suincom è ispirato alla Guida operativa in materia predisposta da Confindustria per gli enti privati (redazione ottobre 2023) e alle Linee Guida Anac del 12 luglio 2023.

Il compimento di atti ritorsivi o discriminatori nei confronti dell'autore della segnalazione in buona fede o di chiunque collabori nel processo di verifica di un fatto di natura illecita costituisce grave violazione disciplinare.

Le segnalazioni, anche anonime, devono sempre avere un contenuto da cui emerga un leale spirito di partecipazione al controllo e alla prevenzione di fatti nocivi degli interessi di Suincom.

L'anonimato non può in alcun modo rappresentare lo strumento per dar sfogo a contrasti tra dipendenti e collaboratori della società.

Il segnalante è tenuto a fornire tutti gli elementi a lui noti al fine di riscontrare con le necessarie verifiche i fatti dal medesimo riportati.

In particolare:

- è necessaria una chiara descrizione dei fatti oggetto di segnalazione, con indicazione delle circostanze di tempo e luogo in cui sono stati commessi/omessi i fatti;
- il segnalante deve indicare le generalità o altri elementi che consentano un'agevole identificazione del presunto autore del comportamento illecito;
- il segnalante può indicare le generalità di altri soggetti che possano riferire sui fatti illustrati e fornire documenti o altre informazioni che possano agevolare il riscontro della segnalazione.

Saranno intraprese azioni disciplinari nei confronti di chiunque metta in atto azioni discriminatorie o rechi molestie a qualsiasi dipendente che segnali una violazione del Modello; analogamente saranno avviate azioni disciplinari nei confronti di chiunque sollevi intenzionalmente accuse false.

4. SISTEMA DISCIPLINARE

L'efficace attuazione del Modello adottato da Suincom esige l'adozione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare la violazione del Modello da parte dei suoi destinatari. La sua applicazione è autonoma rispetto allo svolgimento e all'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria: la finalità delle sanzioni previste è quella di reprimere qualsiasi violazione di disposizioni del Modello dettate ai fini della prevenzione di illeciti penali, promuovendo nel personale aziendale e in tutti coloro che collaborano a qualsiasi titolo con Suincom la



consapevolezza della ferma volontà della società di perseguire qualsiasi violazione delle regole poste a presidio del corretto svolgimento delle mansioni e/o degli incarichi assegnati.

L'individuazione e l'applicazione delle sanzioni deve garantire la gradualità della sanzione rispetto alla violazione, tenendo conto dei principi di proporzionalità e di adeguatezza rispetto alla violazione contestata ed assicurando il contraddittorio attraverso il coinvolgimento del soggetto interessato.

L'Organismo di Vigilanza segnala alle funzioni competenti la notizia di violazione del Modello e monitora costantemente il sistema disciplinare e l'applicazione delle relative sanzioni con l'Ufficio del Personale.

Ai fini dell'eventuale irrogazione della sanzione, assumono rilievo le seguenti circostanze:

- tipologia dell'illecito contestato;
- circostanze concrete in cui si è realizzato l'illecito;
- modalità di commissione della condotta;
- gravità della violazione, anche tenendo conto dell'atteggiamento soggettivo dell'agente;
- potenzialità del danno derivante a Suincom;
- eventuale commissione di più violazioni nell'ambito della medesima condotta;
- eventuale concorso di più soggetti nella commissione della violazione;
- eventuale recidiva dell'autore.

A titolo esemplificativo, costituisce violazione del Modello e delle relative procedure:

- ✓ la messa in atto di azioni o comportamenti non conformi alla legge e alle prescrizioni contenute nel Modello e nelle relative procedure, che comportino una situazione anche solo di mero rischio di commissione di uno dei reati di cui al Decreto 231;
- ✓ l'omissione di azioni o comportamenti prescritti nel Modello e nelle relative procedure che comportino una situazione anche solo di mero rischio di commissione di uno dei reati di cui al Decreto 231;
- ✓ la messa in atto di azioni o comportamenti che violino le misure di tutela dei soggetti che, al fine di tutelare l'integrità della società, effettuino segnalazioni circostanziate di condotte illecite o violazioni del Modello e delle relative procedure rilevanti ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001;
- ✓ l'effettuazione di segnalazioni circostanziate di condotte illecite o di violazioni del Modello e delle relative procedure rilevanti ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 fatte con dolo o colpa grave dal soggetto segnalante, che si rivelino infondate a seguito delle previste verifiche e controlli.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari non pregiudica ulteriori, eventuali conseguenze civili o di altra natura (penale, amministrativa, tributaria) che possano derivare dalla medesima violazione e, come più sopra esposto, prescinde dall'avvio, dall'esistenza e dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto il Modello e le procedure interne costituiscono regole



vincolanti per i destinatari, la violazione delle quali deve essere sanzionata indipendentemente dall'effettiva realizzazione di un reato o dalla punibilità dello stesso.

4.1. Misure nei confronti degli Amministratori

In caso di violazione del Modello da parte degli Amministratori, l'OdV prenderà gli opportuni provvedimenti, informando tempestivamente il Collegio sindacale, anche al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge e/o la revoca di deleghe eventualmente conferite agli Amministratori.

In ogni caso è fatta salva la facoltà della società di proporre azioni di responsabilità e risarcitorie.

4.2. Misure nei confronti dei Dirigenti

In caso di violazione del Modello da parte di dirigenti e, in particolare, da parte di coloro che rivestono ruoli di responsabilità con funzioni di rappresentanza, amministrazione, direzione anche di una singola area, Suincom provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee nel rispetto di quanto previsto dal CCNL di riferimento.

La maggiore gravità delle sanzioni irrogabili nei confronti dei lavoratori con qualifica dirigenziale si spiega in ragione del maggior grado di diligenza e di professionalità richiesto dalla posizione rivestita.

Nella valutazione della gravità della violazione da parte di un dirigente, Suincom tiene conto dei poteri conferiti, delle competenze tecniche e professionali del soggetto interessato, con riferimento all'area in cui si è verificata la violazione, nonché dell'eventuale coinvolgimento di personale con qualifica inferiore.

Se la violazione del Modello determina il venir meno del rapporto di fiducia tra il dirigente e Suincom, la sanzione è individuata nel licenziamento per giusta causa.

4.3. Misure nei confronti del Personale dipendente

In caso di violazione del Modello da parte del personale dipendente, Suincom provvederà a irrogare nei confronti dei responsabili, le sanzioni di cui al vigente CCNL, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della Legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori) ed eventuali normative speciali, di legge o di contratto, applicabili.

Il dipendente responsabile di azioni od omissioni in contrasto con le regole previste dal presente Modello è soggetto, in relazione alla gravità ed alla reiterazione delle inosservanze ed al danno provocato alla Società o a terzi, alle seguenti sanzioni disciplinari:

- richiamo o ammonizione verbale;
- ammonizione scritta;
- multa;
- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione;
- licenziamento senza preavviso ma con trattamento di fine rapporto.

Il sistema sanzionatorio deve essere debitamente pubblicizzato mediante affissione in luogo accessibile ai dipendenti ed essere oggetto di specifici corsi di aggiornamento e formazione nei



confronti dei destinatari, al pari delle prescrizioni contenute nel presente Modello, nel Codice Etico e nei protocolli adottati dalla Società.

In ogni caso, l'Odv verrà sempre informato delle sanzioni irrogate e di ogni eventuale provvedimento di archiviazione relativo a procedimenti disciplinari.

4.4. Misure nei confronti di Terzi in rapporto con Suincom

Le violazioni del Modello, relativamente alle parti di interesse, poste in essere dai soggetti terzi, nell'ambito dei rapporti intrattenuti con Suincom (fornitori, collaboratori, consulenti esterni, partner commerciali, appaltatori e relativo personale ecc.) consentirà a quest'ultima di risolvere il rapporto contrattuale, ferma restando la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni verificatisi in conseguenza di tali comportamenti.

A tal fine Suincom ha previsto l'inserimento di apposite clausole nei contratti stipulati con i terzi, che prevedano:

- a) l'informativa ai terzi dell'adozione del Modello, di cui gli stessi dichiarano di aver preso visione, impegnandosi a rispettarne i contenuti (e a farli rispettare ai propri dipendenti che si trovino ad operare presso i locali di Suincom o nell'interesse di quest'ultima) e a non porre in essere comportamenti che possano determinare una violazione della legge, del Modello o la commissione di un reato presupposto ai sensi del Decreto;
- b) le conseguenze in caso di violazione delle previsioni di cui alle clausole (ivi inclusa la risoluzione del contratto).

Ogni violazione delle prescrizioni di cui alle norme specifiche richiamate da apposite clausole contrattuali e che i Terzi sono tenuti a rispettare, è comunicata dall'Organismo di Vigilanza al Responsabile dell'Area/Servizio a cui il contratto o il rapporto si riferiscono, mediante sintetica relazione scritta. Tali infrazioni sono sanzionate dagli organi competenti in base alle regole interne della Società.

5. DIFFUSIONE E AGGIORNAMENTO

Suincom, al fine di dare efficace attuazione al Modello, assicura una corretta divulgazione dei contenuti e dei principi dello stesso all'interno e all'esterno della propria struttura. Come prima e generale misura attuata per la conoscibilità da parte di chiunque del Modello, Suincom provvede a pubblicare sul proprio sito web www.suincom.it il testo integrale della Parte Generale, completo di allegati. Tale misura consente ai soggetti che entrano in rapporto con Suincom di conoscere le procedure ed i protocolli che sono assunti a modello del proprio operare.

L'attività di comunicazione e formazione è diversificata a seconda dei destinatari cui essa si rivolge, ma è, in ogni caso, improntata a principi di completezza, chiarezza, accessibilità e continuità al fine di consentire, ai diversi destinatari, la piena consapevolezza di quelle disposizioni che sono tenuti a rispettare e delle norme etiche che devono ispirare i loro comportamenti.



5.1. Comunicazione al personale e formazione

Il Modello è comunicato formalmente a tutto il personale (dipendenti e dirigenti), che ne riceve copia e sottoscrive la relativa dichiarazione di presa visione e accettazione; una copia del Modello e del Codice Etico è inoltre affissa nella bacheca presente nello stabilimento ed è pubblicamente consultabile, rimanendo a disposizione dei dipendenti, dei collaboratori, dei consulenti, degli organi sociali e dei terzi.

Una copia del Codice Etico e del Modello – e di ogni intervenuta modifica e aggiornamento dello stesso – è consegnata a tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e a ciascun componente dell'Organismo di Vigilanza.

Suincom prevede un piano di formazione ed aggiornamento sul Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del Decreto 231 che potrà eventualmente essere accorpato alla formazione impartita in altri ambiti.

L'attività di formazione è gestita dalla Società in stretto coordinamento con l'Organismo di Vigilanza in relazione ai contenuti del Modello e alle specifiche tematiche del Decreto 231. Il livello di formazione e informazione è attuato con un diverso grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento del personale nell'ambito delle attività sensibili.

5.2. Comunicazione a soggetti terzi

Al primo contatto utile con i terzi aventi rapporti contrattuali di qualsiasi natura ed entità (ivi inclusi fornitori, clienti, partners commerciali, ovvero coloro i quali, pur non appartenendo alla società, operano su mandato o per conto della stessa o sono legati alla società da rapporti di collaborazione, di consulenza o altro aventi carattere di continuità, nonché coloro che agiscono nell'interesse della Suincom in quanto legati da rapporti giuridici contrattuali o da altri accordi di natura commerciale, ivi compresi appaltatori e relativo personale), Suincom comunica per iscritto l'esistenza del Modello e la pubblicazione dello stesso sul sito ufficiale della Società, richiamando esplicitamente il link al quale può essere visualizzato, invitando i terzi a prenderne visione.

La tracciabilità della presa visione viene garantita anche attraverso la sottoscrizione di un'apposita dichiarazione: nei contratti con i terzi sono inserite specifiche clausole finalizzate ad informare i terzi dell'adozione del Modello e del Codice Etico, di cui gli stessi dichiarano di aver preso visione e di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dal mancato rispetto dei precetti in essi contenuti, obbligandosi altresì a non commettere e a far sì che i propri apicali e sottoposti si astengano dal commettere taluno dei reati presupposto da cui possa derivare un possibile coinvolgimento di Suincom.

5.3. Approvazione, aggiornamento e adeguamento del Modello

Il presente Modello, nella sua prima versione, è stato approvato dal Consiglio di amministrazione con delibera del 16/12/2023.

Analogamente, anche il Codice Etico è stato approvato con la stessa delibera, in quanto parte integrante del Modello.

Il Consiglio di amministrazione di Suincom approva l'aggiornamento del Modello e del suo adeguamento in relazione a modifiche e/o integrazioni che dovessero rendersi necessarie, previa



consultazione o su proposta dell'Organismo di Vigilanza che conserva, in ogni caso, precisi compiti e poteri in merito alla cura, sviluppo e promozione del costante aggiornamento del Modello.

Ai fini dell'aggiornamento o adeguamento del Modello e della sua efficacia ed effettività, sono presi in considerazione, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

- novità legislative con riferimento alla disciplina della responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato;
- riscontrate carenze e significative violazioni delle previsioni del Modello a seguito di verifiche sull'efficacia del medesimo;
- cambiamenti significativi della struttura organizzativa o dei settori di attività della Società;
- mutamenti o implementazioni dell'attività svolta che potrebbero comportare l'individuazione di ulteriori aree di rischio.

Il Modello è comunque sottoposto a procedimento di revisione periodica con cadenza annuale.

PARTE SPECIALE

Premessa

Nella struttura del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Suincom, la presente Parte Speciale attiene all'applicazione nel dettaglio dei principi richiamati nella Parte Generale con riferimento alle fattispecie di reato richiamate dal Decreto che Suincom ha preso in considerazione, in ragione delle caratteristiche della propria attività.

All'interno di ciascuna macro-area di illecito prevista dal Decreto 231, si è proceduto ad individuare:

- le aree e le attività sensibili in cui è più alto il rischio di commissione di ciascun gruppo di reati;
- i principi di comportamento generali, ossia le regole di condotta che devono ispirare il contegno dei destinatari del Modello al fine di prevenire la commissione dei singoli gruppi di reato;
- i protocolli specifici di prevenzione diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società in relazione ai reati da prevenire.

Le prescrizioni contenute nella presente parte speciale integrano e completano i principi comportamentali contenuti nelle altre procedure già adottate da Suincom e nel Codice Etico e forniscono all'Organismo di Vigilanza e ai responsabili delle diverse aree della Società gli strumenti esecutivi per un'effettiva ed efficace attività di controllo, monitoraggio e verifica.



1. REATI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

L'art. 25 septies del Decreto Legislativo 231/2001 prevede, tra i cd. reati presupposto, le fattispecie di omicidio colposo e lesioni personali colpose commesse in violazione della normativa per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

In entrambi i reati l'evento, sia esso la morte o la lesione grave o gravissima, può essere commesso mediante un comportamento attivo od omissivo e, in quest'ultimo caso, può verificarsi a causa di negligenza, imprudenza o imperizia (colpa generica) ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline (colpa specifica). In questa categoria di reati, la Società sarà chiamata a rispondere, ai sensi del D. Lgs. 231/2001, solo se l'evento mortale o lesivo sia stato conseguente alla violazione delle norme previste per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Il presente Modello non intende sostituirsi alle prerogative e responsabilità di legge disciplinate in capo ai soggetti individuati dal D. Lgs. 81/08; al contrario, il Modello costituisce un presidio ulteriore di controllo e di verifica dell'esistenza, efficacia e adeguatezza, della struttura del sistema di gestione per la tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Per la specifica identificazione e valutazione dei rischi, si rimanda altresì al Documento di Valutazione dei Rischi.

1.1. Le fattispecie rilevanti

➤ Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

La norma prevede la punizione del soggetto che cagiona involontariamente la morte di una persona nell'ambito dell'attività lavorativa, per colpa consistente nella violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

➤ Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

Il reato si configura ogni qualvolta un soggetto, in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, cagioni ad un altro soggetto lesioni gravi o gravissime.

Le due ipotesi di reato previste dall'art. 590 c.p. si differenziano per l'entità delle lesioni prodotte e, precisamente:

- lesioni gravi, se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore a 40 giorni, ovvero se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;
- lesioni gravissime, se dal fatto deriva una malattia certamente o probabilmente insanabile, la perdita di un senso, la perdita di un arto o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella o la deformazione ovvero lo sfregio permanente del viso.

1.2. Aree e attività a rischio reato

Attesa la particolare natura dei reati in esame, non è possibile escludere alcun ambito di attività della Società, in quanto i reati in esame potrebbero riguardare tutti i casi in cui vi sia una violazione degli obblighi e delle prescrizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.



Ne consegue che ogni luogo in cui viene svolta attività lavorativa per conto di Suincom è potenzialmente un'area a rischio reato, ivi incluse in particolare tutte le aree ove si trovino ad operare anche lavoratori dipendenti di imprese legate a Suincom da regolari contratti di appalto.

A titolo meramente esemplificativo, è possibile individuare quali aree e attività maggiormente sensibili:

- linea sale;
- linea fondelli;
- linea disosso;
- confezionamento;
- operazioni di lavaggio.

Nell'individuazione delle aree e attività ove il rischio appare maggiore, Suincom ha considerato altresì le contestazioni elevate a suo carico o a carico dei suoi responsabili in materia di salute e sicurezza sul lavoro, anche quando a tali contestazioni non sia seguita una sentenza di condanna.

Alla luce di ciò, si indicano quali rischi specifici specificamente considerati:

- l'omessa predisposizione e dotazione di dispositivi di protezione e blocco su taluni macchinari quali la termosaldatrice, la termo-formatrice e i macchinari sui quali vengono utilizzate le lame;
- l'omessa promozione di interventi volti a diminuire i fattori di pericolo per i lavoratori esposti a rischio da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori e dell'apparato muscolo scheletrico, interventi quali la rotazione delle singole postazioni di lavoro, la redistribuzione periodica dei compiti ripetitivi, la previsione di adeguate pause di riposo, l'aumento del numero degli addetti, la riduzione della velocità delle linee, la riduzione delle azioni di sforzo e adattamento delle mansioni effettivi alle caratteristiche fisiche del lavoratore, l'evitamento di azioni cicliche brevi e frequenti, l'uso di strumenti perfettamente efficienti;
- l'omessa elaborazione di un effettivo e concreto programma di attuazione di misure tecniche ed organizzative per il progressivo miglioramento dell'esposizione dei lavoratori a rischio biomeccanico e l'omessa predisposizione di un adeguato programma di formazione e informazione dei lavoratori;
- la non corretta tenuta delle cartelle mediche dei lavoratori e la mancata effettuazione di regolari visite preventive e accertamenti specialistici;
- l'omessa verifica relativa all'attuazione dei protocolli di sicurezza per contrastare la diffusione del Covid-19 in particolare sotto al profilo delle distanze interpersonali nelle lavorazioni;
- l'omessa verifica del rispetto dei requisiti di cui all'art. 63, all. IV in particolare sotto al profilo degli spazi delle postazioni di lavoro, della pulizia del pavimento e dello stato di ingombro delle vie di circolazione e delle uscite di emergenza.

I principi generali di comportamento e i protocolli specifici di prevenzione sotto riportati sono, pertanto, stati redatti anche alla luce dei rischi specifici sopra individuati, oltreché di tutti quelli meglio precisati e analizzati nel Documento di Valutazione dei Rischi.



1.3. Principi generali di comportamento

Ai fini della prevenzione dei reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, il presente Modello prevede che i destinatari (ivi inclusi tutti coloro che si trovino ad operare per conto o nell'interesse di Suincom o presso il suo stabilimento), ciascuno per quanto di propria competenza, siano tenuti a:

- osservare le norme di legge e i regolamenti in materia di igiene, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- agire sempre nel rispetto dei protocolli e delle procedure aziendali interne che su tali norme si fondano;
- astenersi dal porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'attuazione di un'adeguata attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali, come occultare dati od omettere informazioni rilevanti per l'individuazione delle aree di rischio;
- assicurare in tutti i luoghi di lavoro un controllo continuo, capillare e diffuso circa il rispetto delle norme antinfortunistiche da parte di chiunque possa accedervi, assicurandosi che i responsabili e i preposti delle imprese appaltatrici che operano presso lo stabilimento Suincom vigilino sui propri sottoposti;
- predisporre e garantire, nell'ipotesi di acquisto di macchinari da montarsi in loco, le condizioni di sicurezza del lavoro di installazione;
- nel caso in cui uno o più dispositivi di sicurezza di una macchina si rivelino in concreto insufficienti, predisporre tutti gli accorgimenti ulteriori, rispetto ai dispositivi già esistenti o indicati dalla legge antinfortunistica, che rendano il funzionamento del macchinario assolutamente sicuro per gli operai che vi lavorano;
- accertare che tutti i lavoratori, dipendenti e subordinati a qualsiasi titolo, posseggano i requisiti tecnici e le competenze necessarie per poter operare e sospendere le lavorazioni di coloro che risultano inadeguati alle mansioni e/o agli incarichi svolti;
- gestire gli attrezzi, i materiali o i prodotti necessari all'esecuzione del lavoro, potenzialmente fonte di pericolo, in modo tale da evitare che possano essere usati impropriamente da altre persone; in proposito l'uso di tutte le apparecchiature di proprietà della Società è assolutamente vietato in mancanza di esplicita autorizzazione;
- utilizzare la corrente elettrica per l'alimentazione di attrezzi e/o utensili nel rispetto delle norme di legge e di buona tecnica, assicurando il buono stato di quadri elettrici, prese spine e prolunghe, che devono essere correttamente installate e posizionate;
- rispettare i cartelli segnalatori e indicatori esposti nella azienda.

1.4 Protocolli specifici di prevenzione adottati dalla Società

Le misure di prevenzione adottate dalla Società al fine di evitare di incorrere nella commissione di reati quali l'omicidio colposo e le lesioni gravi e gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro sono le seguenti:

- a) *valutazione dei rischi e predisposizione delle misure di prevenzione e protezione:*



- la rilevazione dei rischi e la relativa valutazione è realizzata sotto la responsabilità del Datore di lavoro che si avvale del supporto del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, dei dirigenti delegati di funzioni e di eventuali consulenti esterni;
 - il documento di valutazione dei rischi e il piano di misure di prevenzione e protezione sono redatti nel rispetto dei criteri definiti dall'art. 28 del D.lgs. 81/2008;
 - i dati e le informazioni raccolti per la valutazione dei rischi l'individuazione delle misure di protezione si caratterizzano per veridicità, completezza e accuratezza;
 - al fine di garantire l'aggiornamento e la costante valutazione dei rischi, gli eventuali infortuni sul lavoro e le relative cause sono registrati, monitorati e analizzati dal Servizio di Prevenzione e Protezione;
 - a seguito della valutazione dei rischi sono individuate le attività per lo svolgimento delle quali è richiesto l'utilizzo obbligatorio di dispositivi di protezione individuale, la cui scelta è realizzata verificando l'adeguatezza dei dispositivi a prevenire o limitare il rischio individuato in fase di valutazione e la loro conformità alle norme tecniche vigenti;
 - sono definite le modalità di consegna e di conservazione dei DPI;
 - la gestione delle emergenze (es. incendio, allagamento, terremoto) è gestita attraverso uno specifico piano di emergenza interno che identifica situazioni di potenziale emergenza definendo le modalità di gestione;
- b) attività di sorveglianza sanitaria:*
- l'attribuzione di qualsiasi mansione specifica al lavoratore è subordinata alla verifica necessaria del possesso dei requisiti tecnici e sanitari;
 - la verifica dell'idoneità alla mansione specifica al lavoro è attuata dal medico competente della Società, che collabora con il datore di lavoro e con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione nella predisposizione delle misure a tutela della salute e dell'integrità psico-fisica del lavoratore;
 - in ragione della tipologia della lavorazione richiesta e sulla base degli esiti della visita preliminare, il medico competente definisce un protocollo di sorveglianza sanitaria a cui sottopone il lavoratore, istituendo, aggiornando e custodendo apposita cartella sanitaria e di rischio presso il datore di lavoro;
- c) verifica della corretta applicazione degli adempimenti in materia di appalti e gestione dei cantieri tramite verifiche documentali (amministrative, di idoneità tecnico-professionale, di formazione e idoneità sanitaria del personale impiegato dalle appaltatrici) e processo di accreditamento dei fornitori:*
- le imprese appaltatrici che operano presso lo stabilimento Suincom con propri dipendenti si impegnano contrattualmente ad attenersi rigorosamente a tutte le norme stabilite dalla legge in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, impegnandosi in particolare a:
 - informare e formare i propri dipendenti sui rischi relativi alle lavorazioni affidate in appalto, consegnando loro adeguati dispositivi di protezione individuale e documentando quanto sopra, ove richiesto da Suincom;
 - richiedere ai propri dipendenti il rispetto rigoroso degli obblighi in materia antinfortunistica predisponendo adeguati strumenti di controllo;



- segnalare tempestivamente a Suincom ogni situazione di potenziale rischio;
 - cooperare con Suincom e con le altre imprese appaltatrici affinché le misure di prevenzione e protezione vengano effettivamente attuate, collaborando per la redazione e l'aggiornamento del DUVRI;
 - controllare, tramite il proprio RSPP, il rispetto e l'osservanza di tutte le norme vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, ivi comprese quelle stabilite da Suincom valide all'interno dell'unità produttiva, così come tutte le prescrizioni, raccomandazioni, istruzioni e procedure che Suincom adotta all'interno del proprio stabilimento;
- Suincom, ove rilevi violazioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro da parte delle imprese appaltatrici ivi operanti, tramite contestazione verbale e scritta al responsabile di cantiere potrà:
- erogare sanzioni all'appaltatrice;
 - chiedere l'allontanamento dal luogo di lavoro del o dei lavoratori dell'appaltatrice;
 - sospendere le lavorazioni con addebito a carico dell'appaltatrice sino alla completa rimozione delle irregolarità;
 - risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.
- d) manutenzione e verifica programmata di impianti tecnologici:*
- le attrezzature, i macchinari e gli impianti sono acquistati previa valutazione del rispetto dei requisiti di salute e sicurezza e devono essere conformi a quanto previsto dalla normativa vigente;
 - il lavoratore incaricato, prima di operare su un macchinario o impianto, deve essere opportunamente formato, anche in relazione al manuale d'uso e manutenzione dello stesso;
 - specifiche istruzioni di lavoro o procedure operative, unitamente alla documentazione riguardante le modalità d'uso di macchinari e attrezzature, devono essere sempre facilmente accessibili al lavoratore;
- e) informazione e formazione dei lavoratori:*
- il personale della società riceve opportuna informazione e formazione in materia di sicurezza sul lavoro, in ordine alle corrette modalità di svolgimento dei propri incarichi, ai rischi specifici dell'impresa, alle misure di prevenzione e protezione adottate, ai DPI di cui fare uso e alle conseguenze disciplinari connesse al mancato rispetto di tali misure;
 - le attività di formazione, progressivamente aggiornate, sono opportunamente documentate e tracciate.



2. REATI INFORMATICI

L'art. 24-bis del D. Lgs. 231/01 ("*Delitti informatici e trattamento illecito di dati*") estende la responsabilità amministrativa dell'ente alle categorie di reato di seguito enunciate.

2.1. Le ipotesi di reato

➤ Accesso abusivo a sistema informatico (art. 615 ter c.p.)

Il reato in esame si verifica allorché un soggetto, abusivamente, si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.

Tale ipotesi delittuosa prevede la punizione sia di colui che si introduca abusivamente nel sistema informatico (ossia il soggetto a cui non sono state fornite le credenziali di accesso e che, quindi, non è mai stato autorizzato all'accesso) sia di colui che, pur essendo autorizzato e legittimato all'accesso, si mantenga all'interno del sistema informatico per compiere tutte quelle operazioni contrarie alla specifica attività lavorativa per il quale era stato autorizzato ad accedere.

➤ Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.)

La norma in esame prevede la punizione di chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura (ossia si appropria fisicamente), riproduce (ovvero realizza una copia), diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

➤ Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.)

Tale reato si realizza quando un soggetto, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in essi contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici. Tali condotte, per essere punibili, devono essere dirette a danneggiare o interrompere illecitamente un sistema informatico o telematico; è il solo fine del soggetto che commette il reato che rende penalmente illecito il fatto.

➤ Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.)

La norma in esame prevede la punizione del soggetto che fraudolentemente intercetta (ossia capta il contenuto) comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe. È, altresì, punito chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle predette comunicazioni.

➤ Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.)



Tale reato si configura con il procurarsi, detenere, produrre, riprodurre, diffondere, importare, comunicare, consegnare, mettere in altro modo a disposizione di altri o installare apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere le comunicazioni.

➤ **Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.)**

Il reato in esame si configura nell'ipotesi in cui chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui.

➤ **Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.)**

Tale norma punisce chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti o comunque di pubblica utilità.

➤ **Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura quando un soggetto mediante le condotte di danneggiamento, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento.

➤ **Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.)**

La norma in esame prevede una pena più elevata qualora la condotta di danneggiamento di sistemi informatici o telematici sia diretta a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento.

➤ **Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.)**

Il reato in esame può essere compiuto solo da chi presta servizi di certificazione di firma elettronica e viene posto in essere quando quest'ultimo, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

➤ **Frode informatica commessa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 ter c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno a terzi.

Il reato in esame può integrarsi qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venga violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente.

2.2. Aree e attività a rischio reato

Nell'ambito delle attività svolte dalla Società, sono a rischio tutte quelle aree, funzioni, uffici, unità organizzative aziendali, ecc. che utilizzano tecnologie informatiche.

Pertanto, le potenziali aree a rischio riguardano lo svolgimento di attività quali:



- utilizzo dei Sistemi Informativi aziendali, del servizio di posta elettronica e dell'accesso a Internet;
- predisposizione e gestione delle reti informatiche;
- gestione e manutenzione dei sistemi di hardware e software e beni relativi e connessi;
- gestione della sicurezza del sistema IT aziendale;
- gestione del processo di creazione, trattamento, archiviazione e distribuzione delle informazioni sensibili;
- predisposizione e gestione di accessi, account e profili con credenziali e password;

2.3. Principi generali di comportamento

Tutti i destinatari del Modello adottano regole di condotta conformi ai principi contenuti nel Codice Etico della Società e nel Regolamento Interno Aziendale adottato dalla Società, che si intende qui integralmente richiamato, nonché ai principi generali di comportamento di seguito indicati al fine di prevenire e impedire il verificarsi di reati informatici:

- obbligo di utilizzare i beni e gli strumenti aziendali informatici (intendendosi i PC, fissi o portatili, i tablet, gli smartphone, internet, posta elettronica, rete informatica o qualsiasi dispositivo o applicativo che permetta l'accesso ai dati aziendali) in conformità alla loro destinazione e per esclusive finalità di lavoro, custodendoli con cura;
- obbligo di utilizzare correttamente le risorse informatiche aziendali e le password assegnate in custodia e mantenere strettamente confidenziali i codici e le credenziali di accesso, evitando di lasciare incustodito e accessibile il dispositivo informatico utilizzato;
- divieto di utilizzare i dispositivi informatici e relativi programmi e applicazione per scopi personali, illeciti, o comunque privi di attinenza con l'attività lavorativa svolta in azienda;
- obbligo di segnalazione tempestiva di furto, danneggiamento o smarrimento di tali strumenti;
- divieto di installare e utilizzare sui sistemi informatici della Società software non autorizzati e/o che possano portare al danneggiamento, all'alterazione, alla contraffazione o alla distruzione di sistemi informatici o di dati di terzi;
- divieto di divulgazione di informazioni relative ai sistemi informatici aziendali;
- divieto di accedere alla rete aziendale con strumenti non autorizzati salva esplicita autorizzazione da parte del Responsabile dei Servizi IT;
- divieto di scaricare materiale e programmi in violazione della legislazione sul diritto d'autore;
- divieto di salvare, conservare o far transitare sui dispositivi assegnati dati personali o comunque non inerenti allo svolgimento dell'attività lavorativa;
- è vietato qualunque utilizzo personale della casella di posta, ivi compresi i messaggi tra colleghi e personale aziendale dal contenuto personale e non attinente all'attività lavorativa;
- i file allegati ai messaggi di posta elettronica devono essere aperti con massima attenzione, evitando dunque di eseguire il download di file sospetti o non conosciuti ed operando al minimo sospetto secondo le istruzioni della funzione IT competente, eventualmente ponendo in quarantena il messaggio/file nel frattempo;



- è vietato l'utilizzo di supporti rimovibili personali.

2.4. Protocolli specifici di prevenzione adottati dalla Società

Le specifiche misure di prevenzione da adottare nell'utilizzo degli strumenti informatici sono dettagliatamente indicate nel Regolamento Interno Aziendale, adottato da Suincom e aggiornato nel maggio 2022, al quale si rinvia integralmente.

Per la prevenzione delle attività a rischio di reato come sopra individuate, il presente Modello individua i protocolli specifici di seguito indicati:

- definizione, aggiornamento e approvazione formale del regolamento sull'utilizzo delle risorse informatiche aziendali e le ulteriori procedure in materia di sicurezza informatica/telematica e ne assicura la divulgazione a tutti gli interessati;
- definizione dei criteri e delle modalità (ad es. lunghezza minima, regole di complessità, scadenza) per la creazione delle password di accesso alla rete, alle applicazioni, alle caselle mail;
- diffusione a tutti gli utenti delle linee guida per la selezione e l'utilizzo delle password e definizione dei criteri e delle modalità per l'assegnazione, la modifica e la cancellazione dei profili utente;
- regolamentazione dell'utilizzo dei sistemi informatici e dell'accesso agli stessi da parte dei Destinatari in base alle finalità connesse alle attività da questi svolte;
- configurazione dei device secondo le esigenze operative e nel rispetto delle misure di sicurezza;
- ai destinatari è impartita un'adeguata informazione e formazione relativamente al corretto utilizzo delle risorse informatiche aziendali e al rischio della commissione dei reati informatici previsti dal Decreto.
- gli accessi effettuati dagli utenti, in qualsiasi modalità, ai dati, ai sistemi ed alla rete sono oggetto di verifiche periodiche;
- pianificazione dei controlli di individuazione, prevenzione e ripristino al fine di proteggere le macchine da software dannosi (virus e spyware) nonché di procedure per la sensibilizzazione degli utenti sul tema;
- previsione di una procedura di rimozione o modifica dei diritti di accesso in caso di cessazione o modifica del rapporto di lavoro;
- implementazione di meccanismi di tracciatura di eventi di sicurezza sulla reti (ad es. accessi anomali per frequenza, modalità, temporalità...);
- adozione di controlli al fine di prevenire accessi non autorizzati, danni e interferenze ai locali e ai beni in essi contenuti tramite la messa in sicurezza delle aree e delle apparecchiature;
- suddivisione delle responsabilità tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla;
- registrazione, conservazione e analisi periodica degli incidenti e problemi e individuazione delle cause e delle azioni preventive.



3. REATI AMBIENALI

L'art. 25 *undecies* del D. Lgs. 231/01 prevede un'ampia casistica di ipotesi dalle quali può derivare la responsabilità amministrativa della Società. La presente sezione, relativa ai reati ambientali, enuncia e analizza esclusivamente quelle fattispecie in relazione alle quali la Società ha ravvisato un eventuale e potenziale rischio di commissione da parte dei destinatari del Modello.

Alcune di queste ipotesi sono reati contravvenzionali e, pertanto, per ritenersi integrate, non richiedono, in capo all'autore del reato, la volizione e la consapevolezza dell'illecito, potendo essere commesse a titolo di colpa e dunque anche per mera negligenza.

3.1. Le ipotesi di reato

➤ Inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.)

Tale ipotesi di reato sussiste allorché abusivamente si cagioni una compromissione o un deterioramento, significativi e misurabili, delle acque, dell'aria, di porzioni estese e significative del suolo o del sottosuolo (n. 1), di un ecosistema, della biodiversità anche agraria, della flora o della fauna (n.2).

La norma prevede un aumento di pena qualora l'inquinamento sia prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.

➤ Disastro ambientale (art. 452 quater c.p.)

La norma prevede la punizione di chiunque abusivamente cagioni un disastro ambientale, intendendosi con tale termine l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema (in modo irreversibile o la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali) nonché un'offesa alla pubblica incolumità che appaia rilevante per l'estensione della compromissione, dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Si precisa che le ipotesi di inquinamento e disastro ambientali sono punite anche qualora siano state commesse per colpa (art. 452 quinquies c.p.).

➤ Delitti associativi aventi lo scopo di commettere un reato contro l'ambiente (art. 452 octies c.p.)

Tale ipotesi di reato sussiste qualora l'associazione a delinquere prevista dall'art. 416 c.p. sia diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere uno dei predetti delitti contro l'ambiente.

➤ Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies c.p.)

Tale ipotesi delittuosa sussiste allorché l'autore del reato cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

➤ Scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (art. 137 D. Lgs. 152/2006)

Tale ipotesi di reato sussiste allorché l'autore del reato apra o effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata.



Il reato in esame si configura anche in caso di scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione o dell'autorità competente o nel caso in cui nell'effettuazione dello scarico di acque reflue o dello scarico sul suolo, vengano superati i valori limite.

- **Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 D. Lgs. 152/2006 commi 1, 3, 5 e 6)**

Tali ipotesi di reato si configurano nel caso in cui sia svolta l'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti – sia pericolosi che non pericolosi – in mancanza della prescritta autorizzazione; sia effettuato illegittimamente il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi; sia realizzata o gestita una discarica non autorizzata, anche eventualmente destinata ai rifiuti pericolosi; siano svolte attività non consentite di miscelazione di rifiuti.

- **Bonifica dei siti (art. 257 D. Lgs. 152/2006)**

Tale ipotesi di reato si configura allorché il soggetto cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio; anche questa ipotesi risulta aggravata, nel caso in cui l'inquinamento sia stato provocato da sostanze pericolose.

- **Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 D. Lgs. 152/2006, comma 4)**

Tale reato punisce chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti, nonché chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

- **Traffico illecito di rifiuti (art. 259 D. Lgs. 152/2006)**

Il reato sussiste nell'ipotesi in cui venga effettuata una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito. Tale fattispecie si riferisce al trasporto transfrontaliero di rifiuti, ossia il trasferimento di rifiuti, a fini di smaltimento o di recupero, fuori dallo stato di appartenenza dell'impresa produttrice degli stessi verso un altro stato.

- **Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 D. Lgs. 152/2006)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui il soggetto, al fine di conseguire un ingiusto profitto, mediante più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzative, ceda, riceva, trasporti, esporti, importi o comunque gestisca abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti.

- **Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260 bis D. Lgs. 152/2006)**

Tale ipotesi di reato si configura allorché, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, vengano fornite false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti o venga inserito un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

- **Violazione dei valori limite di emissione o delle prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione (art. 279 D. Lgs. 152/2006)**



Tale ipotesi di reato sussiste allorché, nell'esercizio di uno stabilimento, risultino violati i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dai piani e dai programmi, dalla normativa o, in generale, le prescrizioni imposte dall'autorità competente.

➤ **Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (art. 3 L. 549/1993)**

Tale ipotesi di reato si configura allorché vengano violate le norme relative alla produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione e commercializzazione delle sostanze lesive dell'ozono stratosferico e dell'ambiente.

3.2. Le potenziali aree a rischio

Nell'ambito delle attività svolte dalla Società, i processi sensibili rilevanti ai fini della presente sezione trovano come presupposto la gestione e i processi rilevanti ai fini ambientali.

Pertanto, le potenziali aree a rischio riguardano lo svolgimento di attività quali:

- gestione degli scarichi idrici;
- gestione e attuazione degli adempimenti legislativi connessi alle emissioni atmosferiche;
- gestione, manutenzione e dismissione degli impianti produttivi;
- gestione degli adempimenti e delle attività connessi alla bonifica;
- gestione degli obblighi normativi da ottemperare e gestione della documentazione ambientale;
- gestione degli adempimenti legislativi in merito agli scarichi liquidi;
- attuazione degli adempimenti legislativi in merito alla gestione dei rifiuti:
- gestione della produzione, della classificazione, della raccolta, del deposito e dello smaltimento dei rifiuti di produzione e di reparto;
- gestione della produzione, della classificazione, della raccolta, del deposito e dello smaltimento dei rifiuti RAE;
- redazione della documentazione di legge (formulari, certificati, Mud, etc.);
- gestione delle attività di trasporto e smaltimento rifiuti tramite imprese esterne autorizzate;
- acquisizione di autorizzazioni e certificazioni obbligatorie di legge e verifiche delle relative scadenze.

3.3. Principi generali di comportamento

Nello svolgimento delle attività a rischio sopra individuate, è richiesto ai Destinatari di osservare i seguenti principi generali di comportamento:

- operare nel rispetto delle leggi nazionali e comunitarie in materia ambientale nonché nel rispetto di quanto stabilito dalla Società;
- compilare e conservare tutta la documentazione prescritta dalle norme di legge o dalle autorizzazioni amministrative per lo svolgimento delle attività lavorative;
- verificare e conservare tutte le autorizzazioni ambientali di soggetti terzi con cui la società intrattiene rapporti di collaborazione per attività che possono avere impatti sull'ambiente ovvero sottoposte alla disciplina di cui al D.gs. 152/2006;
- agevolare lo svolgimento di tutte le attività ispettive svolte da parte di enti di controllo esterni (ad esempio ASL, ARPA, polizia provinciale, guardia forestale, ecc.) o da parte



- di aziende specializzate o professionisti appositamente incaricati dalla Società stessa allo svolgimento di verifiche ispettive interne;
- rispettare il codice etico, con specifico riguardo alla parte in cui prevede che attività aziendali vengano svolte nel rispetto della salubrità dell'ambiente;
 - consentire una ricostruzione temporale delle operazioni effettuate nonché evidenziarne il processo di autorizzazione, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate;
 - documentare formalmente tutte le attività operative archiviare e conservare i documenti con modalità tali da non permetterne la modificazione successiva, se non con opportuna evidenza;
 - divieto di falsificare o alterare le comunicazioni ambientali nei confronti della Pubblica Amministrazione (es. Arpa, ASL, Autorità Giudiziaria ecc);
 - divieto di abbandonare o depositare in modo incontrollato i rifiuti;
 - segnalare, senza indugio e in ragione delle responsabilità attribuite, eventuali anomalie, nonché altre situazioni di pericolo per l'ambiente di cui si viene a conoscenza.

3.4. Protocolli specifici di prevenzione adottati dalla Società

Le misure di prevenzione adottate dalla Società al fine di evitare di incorrere nella commissione di reati in materia ambientale sono le seguenti:

- a) *Formalizzazione dei ruoli e delle competenze, nonché delle relative responsabilità gestionali:*
- formalizzazione e diffusione, da parte della Società, dei ruoli e delle responsabilità degli addetti, delle procedure atte ad indirizzare il comportamento degli stessi addetti e di quelle per il continuo monitoraggio delle suddette operazioni;
 - individuazione di un referente ambientale che ne definisca la politica e coordini tutte le attività aziendali che possano avere un impatto ambientale e vigili sul rispetto della vigente normativa;
 - previsione di un'adeguata separazione dei ruoli e delle responsabilità tale per cui non vi sia identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che devono rilevare contabilmente le operazioni e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure di controllo interno;
- b) *Adeguata attività di informazione e formazione dei lavoratori:*
- informazione e formazione in materia ambientale per il personale coinvolto nella gestione delle pratiche ambientali. Il programma di formazione è diversificato per frequenza e contenuti in funzione dei diversi livelli di responsabilità dei Destinatari e l'attività di formazione effettuata è documentata e conservata;
- c) *Acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge:*
- acquisire e conservare la documentazione inerente agli adempimenti a leggi, regolamenti e norme di tutela ambientale;
 - conservare la documentazione inerente agli iter autorizzativi, alle autorizzazioni, alle certificazioni e ogni documentazione inerente, nonché gli eventuali atti aggiuntivi o di modifica;



- conservare la documentazione inerente alla regolamentazione interna aziendale;
- d) *Periodiche verifiche interne dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate:*
 - costante revisione dei processi produttivi e delle attività svolte al fine di minimizzare gli impatti ambientali da essi generati, prediligendo le migliori tecnologie disponibili;
 - tempestiva revisione delle procedure in caso di:
 - eventuale aggravamento del rischio;
 - significative violazioni delle norme relative alla tutela ambientale;
 - mutamenti dell'organizzazione aziendale;
 - mutamenti rilevanti relativi all'introduzione di nuove tecnologie;
- e) *Verifica della sussistenza dei requisiti tecnici e legali in capo a fornitori e appaltatori:*
 - attività di verifica e controllo della struttura societaria dei fornitori e della relativa affidabilità economica, mediante visure camerali, analisi della capacità organizzativa, verifica di conformità del prezzo applicato con quello imposto sul mercato;
 - previsione di idonei presidi contrattuali che permettano un controllo adeguato sul soggetto incaricato alla raccolta e smaltimento dei rifiuti prodotti;
 - prosecuzione del rapporto lavorativo, fornitura e/o di consulenza subordinato alla conoscenza e al rispetto da parte di tutti i dipendenti, collaboratori e soggetti esterni della normativa e delle procedure aziendali interne per la tutela dell'ambiente, esercitando ogni opportuno controllo ed attività idonee.

4. REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

L'art. 25 bis 1 del D. Lgs. 231/01 prevede un'ampia casistica di ipotesi dalle quali può derivare la responsabilità amministrativa della società. La presente sezione enuncia e analizza le fattispecie in relazione alle quali Suincom ha ravvisato un eventuale e potenziale rischio di commissione da parte dei Destinatari del Modello.

4.1. Le ipotesi di reato

➤ Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)

Tale ipotesi delittuosa si configura allorché, per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio, l'autore del reato adoperi violenza sulle cose o mezzi fraudolenti.

Trattasi dell'ipotesi di concorrenza sleale finalizzata ad ostacolare o bloccare l'esercizio dell'attività del concorrente mediante l'utilizzo della violenza o di mezzi fraudolenti, ossia adoperando mezzi idonei a trarre in inganno o ponendo in essere un atteggiamento subdolo e sleale che tende a nascondere, con l'inganno, il proprio carattere di illiceità.

➤ Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.)

Tale ipotesi di reato ricorre nei casi di atti di concorrenza commessi mediante l'utilizzo di violenza (ossia, utilizzando ogni mezzo in grado di privare la vittima della libertà di determinazione e di azione) o minaccia (qualsiasi comportamento idoneo a incutere timore e a suscitare la preoccupazione di un danno ingiusto, a fronte del quale la vittima è indotta a fare, tollerare o ad omettere qualcosa).



➤ **Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura ogni volta che un soggetto, nell'esercizio di un'attività commerciale o in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile in luogo di un'altra, ovvero una cosa che, per origine, provenienza, qualità o quantità, è diversa da quella dichiarata o pattuita.

La diversità qualitativa, ad esempio, concerne i casi in cui sussista una differenza rispetto a qualifiche non essenziali del prodotto, riguardanti la sua utilizzabilità, pregio o grado di conservazione. Uno dei casi più significativi di violazione dell'art. 515 c.p. concerne, infatti, la vendita di prodotti scongelati come se fossero freschi

Si aggiunga che non è rilevante la maggiore o minore qualità della cosa consegnata e che, pertanto, la vendita di un prodotto di qualità superiore a quella promessa, non esime dalla responsabilità per il reato in esame.

➤ **Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)**

La condotta punita da tale norma consiste nella messa in vendita o in commercio di sostanze alimentari non genuine come genuine; laddove per sostanza genuina deve intendersi quella che non ha subito modificazioni ad opera dell'uomo (genuinità naturale) oppure quella che possiede i requisiti essenziali fissati da leggi speciali per la composizione del prodotto (genuinità formale).

A titolo esemplificativo, il reato può dirsi integrato nel caso di immissione in commercio di prodotti scaduti quando gli stessi abbiano perso le loro originarie caratteristiche organolettiche (perdita di genuinità) o nella presenza di additivi non dichiarati in etichetta o in misura superiore a quanto prescritto dalla legge.

➤ **Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura in caso di messa in vendita o in circolazione di opere dell'ingegno o prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi che inducono in errore il compratore circa l'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.

A titolo esemplificativo, il reato può dirsi integrato laddove venga posto in vendita un prodotto convenzionale come biologico, o si utilizzi un marchio evocativo dell'origine italiana per un prodotto avente, in realtà, origine estera o un marchio evocativo di determinate caratteristiche salutistiche, poi, non presenti nel prodotto.

➤ **Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura in caso di fabbricazione o utilizzo industriale di oggetti o altri beni realizzati, usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione del predetto titolo.

➤ **Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater c.p.)**

La norma punisce la contraffazione e l'alterazione delle indicazioni geografiche o le denominazioni di origine di prodotto agroalimentari, nonché l'introduzione nel territorio italiano, la detenzione per la vendita e la successiva messa in vendita dei predetti prodotti, aventi indicazioni o denominazioni contraffatte.



4.2. Le potenziali aree a rischio

L'intera struttura della Società può essere interessata dalla commissione dei reati analizzati in questo capitolo, atteso l'oggetto dell'attività lavorativa di Suincom.

Di conseguenza, tutte le attività si mostrano sensibili al rischio di commissione dei reati posti a tutela della sicurezza e correttezza commerciale, con particolare riguardo al settore alimentare.

Le potenziali aree a rischio riguardano, a mero titolo esemplificativo, lo svolgimento di attività quali:

- approvvigionamento e valutazione fornitori;
- pulizia, sanificazione e manutenzione attrezzature;
- ricevimento e stoccaggio;
- gestione prodotti non conformi;
- igiene e formazione del personale;
- controllo degli infestanti;
- marchiatura ed etichettatura e imballaggio;
- congelamento e scongelamento dei prodotti;
- realizzazione e sviluppo di nuovi prodotti, soluzioni, tecnologie e strumenti, anche di imballaggio.

Suincom dispone della certificazione BRC Global Standards for Food Safety e della certificazione IFS, che annualmente vengono rinnovate a seguito di appositi controlli effettuati dagli enti certificatori. Proprio al fine di mantenere gli standard richiesti in materia di qualità, Suincom ha predisposto specifici protocolli (Good Manufacturing Practices, Standard Operating Procedure, Manuale HACCP, Istruzioni operative personale) che si intendono qui integralmente richiamati.

4.3. Principi generali di comportamento

I principi generali di comportamento che devono essere osservati dai destinatari, in vista del contrasto del rischio di commissione dei reati contro l'industria e il commercio, possono essere sintetizzati nei punti seguenti:

- rispetto scrupoloso di tutte le leggi vigenti in materia, del presente Modello e dei specifici protocolli adottati dalla Società;
- rispetto della riservatezza sulle informazioni e sui dati di cui si viene a conoscenza nell'ambito dell'attività lavorativa;
- tracciabilità delle operazioni di gestione e controllo delle aree a rischio attraverso l'adeguata documentazione delle attività e la loro archiviazione ai fini di ogni opportuna verifica a posteriori.

4.4. Protocolli specifici di prevenzione adottati dalla Società

Le misure di prevenzione adottate dalla Società al fine di evitare di incorrere nella commissione di reati contro l'industria e il commercio sono le seguenti:

- adozione di specifici e dettagliati protocolli finalizzati a garantire la qualità (igienica, qualitativa e quantitativa) del prodotto;



- certificazione degli stabilimenti produttivi relative a riconosciuti standard food internazionali, quali IFS e BRC;
- attuazione di specifici controlli sui prodotti finiti e sui relativi imballi finalizzati a garantire la sicurezza e l'integrità dei prodotti e delle relative confezioni;
- svolgimento di apposite verifiche sulla quantità in ingresso, sulla qualità di stoccaggio (in termini di temperatura), sulle quantità caricate sui mezzi di trasporto e sulla igiene dei mezzi di trasporto da caricare al fine di evitare che vengano distribuiti prodotti alimentari con segni distintivi mendaci o non genuini;
- presenza di uno specifico processo di gestione delle attività di raccolta e archiviazione della documentazione relativa ai prodotti;
- formazione ai dipendenti concernente le norme igieniche e comportamentali da adottare;
- controlli sulla filiera di produzione e, in particolare, controlli periodici sulla qualità e sulle proprietà dei singoli prodotti;
- periodici controlli sulla regolarità delle certificazioni trasmesse dai fornitori delle materie prime;
- controlli sulle corrette indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari riportate sulle etichette dei prodotti;
- presenza di uno specifico processo di validazione e successivo controllo delle etichette dei prodotti.

5. REATI CONNESSI ALL'IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

L'art. 25 duodecies del Decreto estende la responsabilità amministrativa dell'ente alle seguenti fattispecie di reato.

5.1. Le ipotesi di reato

- **Lavoro autonomo subordinato a tempo determinato e indeterminato previsto dall' art. 22, comma 12 bis del D.lgs. n. 286 del 1998 e ss.mm.ii.**

La disposizione prevede la punizione del Datore di lavoro che occupi alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato, annullato o non rinnovato nei termini di legge. In particolare le pene sono aumentate se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre; se i lavoratori occupati sono minori in età lavorativa; se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento.

- **Disposizioni contro le immigrazioni clandestine previsto dall'art. 12, commi 3, 3 bis e 3 ter del D.lgs. n. 286 del 1998 e ss.mm.ii.**

Il reato si configura quando un soggetto, in violazione delle disposizioni del Testo Unico sull'immigrazione, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato o di altro Stato del quale la persona non è cittadina o residente.



- **Disposizioni contro le immigrazioni clandestine previsto dall'art. 12, comma 5 del D.lgs. n. 286 del 1998 e ss.mm.ii..**

Il reato si configura quando un soggetto, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del Testo Unico sull'immigrazione.

5.2. Potenziali aree a rischio

Le attività nel cui ambito può astrattamente realizzarsi la commissione dei reati di cui all'art. 25 duodecies del Decreto sono quelle relative alla selezione e all'assunzione del personale, nonché quelle connesse alla conclusione di contratti di appalto con particolare riferimento a quelli con imprese che impiegano personale d'opera proveniente da Paesi extracomunitari.

5.3. Principi generali di comportamento

Ai fini della prevenzione dei reati di cui all'art. 25-duodecies del Decreto, il presente Modello individua i seguenti principi generali di comportamento:

- il rispetto della normativa vigente nello svolgimento delle attività di selezione e assunzione di lavoratori cittadini di paesi terzi;
- il divieto di discriminazione nel processo di selezione: in particolare sono assicurate pari opportunità di accesso alle offerte di lavoro a tutti i candidati senza distinzione di sesso, religione, opinioni politiche, appartenenza etnica, lingua, nazionalità, orientamenti sessuali, condizioni personali e sociali nel quadro delle norme di legge applicabili;
- il rispetto delle norme applicabili in materia di tutela del lavoro e degli accordi sindacali per l'assunzione e il rapporto di lavoro in generale;
- il rispetto delle regole di correttezza meglio esplicitate nel Codice Etico nell'ambiente di lavoro, onde evitare comportamenti di sfruttamento, violenza o minaccia nei confronti dei lavoratori;

5.4. Protocolli specifici di prevenzione

Le misure di prevenzione adottate dalla Società al fine di evitare di incorrere nella commissione di reati connessi all'impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare sono le seguenti:

- la tracciabilità dell'intero processo di selezione e assunzione di lavoratori cittadini terzi: a tal fine la documentazione raccolta in fase di selezione e assunzione è archiviata dalla responsabile dell'Ufficio gestione risorse umane, che consente eventuali controlli;
- la scrupolosa verifica da parte della Società del possesso, da parte dei lavoratori provenienti da Paesi terzi, di regolare permesso di soggiorno dal momento dell'assunzione e per tutto il periodo del rapporto lavorativo;
- la verifica della scadenza e/o del rinnovo del permesso di soggiorno del lavoratore assunto dalla Società al fine di monitorarne la validità durante il rapporto di lavoro;
- la tempestiva informazione del responsabile della Direzione Amministrativa in relazione ai casi di cessazione, sospensione o revoca delle condizioni di soggiorno regolare;



- la segnalazione alle autorità competenti di eventuali violazioni della normativa vigente in materia di impiego al lavoro di cittadini di Paesi terzi;
- la consegna da parte del candidato di una copia del regolare permesso di soggiorno alla responsabile dell'Ufficio gestione risorse umane, che lo conserva diligentemente;

Sebbene la responsabilità amministrativa dell'Ente per il reato di impiego di lavoratori irregolari da parte dell'impresa esecutrice dei lavori non sia configurabile ai sensi del Decreto anche a carico dell'appaltatore, sembra opportuno, in via prudenziale, prevedere il rispetto di alcuni principi specifici nei casi in cui la Società faccia ricorso a imprese che impiegano personale d'opera proveniente da Paesi extracomunitari o a lavoro interinale servendosi del servizio di agenzie specializzate.

In aggiunta alle misure specifiche di prevenzione sopra indicate, pertanto, il presente Modello adottato e attuato da Suincom individua i protocolli specifici di seguito indicati:

- la selezione delle controparti destinate a fornire particolari servizi mediante impiego di manodopera non qualificata viene svolta con particolare attenzione, anche attraverso specifiche modalità di indagine o due diligence volte a verificare il rispetto della normativa a tutela della salute e sicurezza sul lavoro e dei diritti dei lavoratori. In particolare, la Società verifica preliminarmente l'idoneità tecnico professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi che accedono in azienda ai sensi di quanto previsto dall'art. 26, comma 1, lettera a) del D.lgs. n. 81/08 e successive modifiche (Testo Unico Sicurezza sul lavoro);
- l'acquisizione dell'elenco aggiornato degli addetti presenti in azienda per l'esecuzione dei lavori affidati all'impresa esecutrice e relativa verifica documentale di regolarità;
- la vigilanza sul personale dell'impresa esecutrice effettivamente presente in azienda e la verifica della corrispondenza delle generalità o dei dati indicati nei tesserini di riconoscimento con quelli dichiarati e ufficialmente comunicati attraverso l'elenco di cui sopra;
- l'adeguata tracciabilità attraverso la documentazione relativa ad appalti e subappalti e attraverso la sua archiviazione ai fini di ogni opportuna verifica da parte della Società.

6. REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Gli artt. 24 e 25 del D. Lgs. 231/01 prevedono come presupposto l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione.

6.1. Le ipotesi di reato

➤ Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316 bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo aver ricevuto finanziamenti, sovvenzioni o contributi da parte dello Stato italiano o dell'Unione Europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate.

Considerato che il momento in cui si consuma il reato coincide con la fase esecutiva, il reato può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati. La distrazione può essere anche solo parziale, a nulla rilevando che l'attività programmata sia comunque stata svolta.



➤ **Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute, si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea.

➤ **Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura quando un soggetto commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali che gli derivano da un contratto di fornitura concluso con lo Stato, o con un altro ente pubblico, ovvero con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità.

➤ **Truffa ai danni dello Stato o di un altro ente pubblico (art. 640 comma 2 n. 1 c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura a carico di chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto, con altrui danno.

La fattispecie costituisce presupposto per la responsabilità della Società a sensi del Decreto solo nel caso in cui il reato stesso sia stato commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea.

Il reato in esame può realizzarsi, ad esempio, nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla pubblica amministrazione informazioni non veritiere, magari supportate da documentazione artefatta, al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

➤ **Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui l'autore del reato, mediante artifici o raggiri, ottenga contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità Europee.

La fattispecie in esame deve essere distinta da quella prevista dall'art. 316 ter c.p., atteso che le condotte di indebita percezione non necessariamente integrano gli estremi di una vera e propria truffa aggravata in quanto, finché l'autore del reato si limita a dichiarare una circostanza non vera o a omettere un'informazione rilevante, lo stesso non sarà punibile ai sensi dell'art. 640 bis c.p., ma ai sensi dell'art. 316 bis c.p.

Nel caso in cui, invece, una delle condotte descritte all'art. 316 bis c.p. sia realizzata in forma tale da assurgere a vero e proprio artificio o raggiri (ad esempio mendacio in atto di autocertificazione o anche dichiarazione del falso supportata da adeguati ragionamenti), oppure ad essa l'autore del reato accompagni anche la realizzazione di veri e propri artifici o raggiri, la clausola di sussidiarietà contenuta nell'art. 316 bis c.p. comporta l'applicazione esclusiva dell'art. 640 bis c.p.

➤ **Concussione (art. 317 c.p.)**

Il reato si configura allorché un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe un soggetto a dargli o a promettergli, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuta. La norma punisce la strumentalizzazione, da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, della propria qualifica soggettiva o delle attribuzioni derivanti dalla stessa, al fine di costringere la vittima alla consegna o alla promessa di prestazioni non dovute.



➤ **Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)**

La disposizione in esame punisce la condotta del pubblico ufficiale che, per esercitare le proprie funzioni o i propri poteri, riceva o accetti la promessa di denaro o altra utilità.

Per comprendere a fondo l'illiceità della condotta e la natura indebita dell'arricchimento o dell'utilità conseguita dal pubblico ufficiale, si precisa che l'attività per la quale è stato corrisposto denaro rientra nei doveri e nei compiti del medesimo pubblico ufficiale.

➤ **Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale, per omettere o per ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa.

A titolo esemplificativo, si pensi all'accettazione o alla mera promessa di denaro al fine di garantire l'aggiudicazione di una gara ad una società piuttosto che ad un'altra; in questo caso, oltre al pubblico ufficiale, sarà passibile di condanna anche il privato che abbia promesso o versato una somma di denaro al pubblico ufficiale. In un'ipotesi simile, appare quanto mai evidente l'interesse e il vantaggio ottenuti dalla società, a seguito dell'aggiudicazione della gara in suo favore.

Ai sensi dell'art. 319 bis c.p., la pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 c.p. ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene, nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

➤ **Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.)**

La disposizione in esame prevede la punizione nel caso di corruzione commessa per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la Società sia parte di un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, corrompa un pubblico ufficiale (si badi che è pubblico ufficiale non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario).

➤ **Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura, salvo che il fatto costituisca più grave reato, qualora un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, abusando della propria qualità o dei propri poteri, induca taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità; la norma prevede espressamente la punizione anche di colui che da o promette denaro.

➤ **Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.)**

La disposizione in commento stabilisce che le pene previste per la corruzione per l'esercizio della funzione o per un atto contrario ai doveri d'ufficio si applicano anche nel caso in cui l'autore sia incaricato di pubblico servizio.

➤ **Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)**

Le pene previste per i reati di corruzione si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio il denaro o altra utilità.

Tale norma estende il ventaglio dei soggetti punibili per le condotte di corruzione ricomprendendo anche il privato corruttore.



A titolo esemplificativo, basti pensare all'ottenimento di vantaggi a favore della Società, da parte di una qualsiasi pubblica amministrazione, in cambio dell'assunzione o promessa di assunzione di una determinata persona.

➤ **Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)**

La disposizione in esame punisce ipotesi tentate di corruzione, attiva o passiva, impropria o propria. Questa norma disciplina le sole ipotesi di tentativo-iniziativa, ossia le ipotesi in cui il tentativo di corruzione sia consistito nel fatto che il soggetto abbia proposto all'altro uno scambio corruttivo, realizzando integralmente la propria condotta di iniziativa, cui il secondo non abbia aderito, non realizzando a propria volta la successiva condotta di accettazione.

➤ **Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale e degli organi della Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.)**

Con il D. Lgs. n. 75 del 2020 sono stati inseriti tra i reati presupposto ai fini del D. Lgs. n. 231 del 2001 le seguenti fattispecie, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea:

- Peculato, previsto dall'art. 314, comma 1 c.p. e costituito dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria;
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui, previsto dall'art. 316 c.p. e costituito dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio che, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità;
- Abuso d'ufficio, previsto dall'art. 323 c.p. e costituito dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto.

6.2. Potenziali aree a rischio

Nell'ambito delle attività svolte dalla Società, i processi sensibili rilevanti ai fini della presente sezione trovano come presupposto l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione. Pertanto, le potenziali aree a rischio riguardano lo svolgimento di attività quali:

- partecipazione a gare indette da soggetti pubblici;
- presentazione di istanze alla pubblica amministrazione al fine di ottenere il rilascio di un atto o provvedimento amministrativo di interesse aziendale;
- attività aziendali che prevedano l'accesso a sistemi informativi gestiti dalla pubblica amministrazione;



- partecipazione a procedure per l'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti da parte di organismi pubblici italiani o comunitari e il loro concreto impiego;
- partecipazione a procedure per l'ottenimento di licenze, provvedimenti amministrativi ed autorizzazioni da parte della pubblica amministrazione;
- verifiche degli impianti finalizzate all'ottenimento di certificazioni o autorizzazioni;
- gestione dei rapporti con pubblici ufficiali o incaricati di servizio in occasione di ispezioni;
- risoluzione contenziosi giudiziali e stragiudiziali;
- selezione ed assunzione del personale aziendale.

6.3. Principi generali di comportamento

Ai fini della prevenzione dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, nei confronti dei destinatari è fatto divieto di:

- effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari italiani o stranieri, nonché promettere, offrire o corrispondere ai rappresentanti della Pubblica Amministrazione, anche su induzione di questi ultimi e direttamente o tramite terzi, somme di denaro o altre utilità in cambio di favori, compensi o altri vantaggi per la Società;
- distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (vale a dire ogni forma di regalo offerto eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale). In particolare, è vietata qualsiasi regalia a funzionari pubblici italiani ed esteri (anche in quei paesi in cui l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa), o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore e perché volti a promuovere iniziative di carattere benefico o culturale, o la brand image della Società. I regali offerti (salvo quelli di modico valore) devono essere documentati in modo adeguato per consentire le verifiche da parte dell'Organismo di Vigilanza. Eventuali richieste esplicite o implicite di benefici da parte di un pubblico ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio, salvo omaggi d'uso commerciale e di modesto valore, debbono essere respinte ed immediatamente riferite al proprio superiore gerarchico;
- accordare vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione italiana o straniera che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto;
- favorire, nei processi di assunzione o di acquisto, dipendenti e collaboratori dietro specifica segnalazione dei Rappresentanti della Pubblica Amministrazione, in cambio di favori, compensi o altri vantaggi per sé e/o per la Società;
- concedere promesse di assunzione a favore di chiunque e, specificatamente, a favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione, loro parenti e affini o soggetti da questi segnalati;
- effettuare prestazioni in favore dei consulenti e dei partner che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi in ambito locale;



- presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati ed in ogni caso compiere qualsivoglia atto che possa trarre in inganno l'ente pubblico nella concessione di erogazioni o effettuazioni di pagamenti di qualsiasi natura;
- destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- rappresentare, agli enti finanziatori, informazioni non veritiere o non complete o eludere obblighi normativi, ovvero l'obbligo di agire nel più assoluto rispetto della legge e delle normative eventualmente applicabili in tutte le fasi del processo, evitando di porre in essere comportamenti scorretti, a titolo esemplificativo, al fine di ottenere il superamento di vincoli o criticità relative alla concessione del finanziamento, in sede di incontro con funzionari degli enti finanziatori nel corso dell'istruttoria;
- ricorrere a forme di pressione, inganno, suggestione o di captazione della benevolenza del pubblico funzionario, tali da influenzare le conclusioni dell'attività amministrativa;
- omettere gli obblighi ed i presidi di controllo previsti dalla Società in ambito della gestione dei flussi finanziari (limite impiego risorse finanziarie, procedura di firma congiunta per determinate tipologie di operazioni, espressa causale impiego di risorse, ecc.), in conformità ai principi di correttezza professionale e contabile, al fine di orientare in proprio favore le decisioni in merito all'ottenimento di concessioni, licenze ed autorizzazioni dalla Pubblica Amministrazione.

6.4. Protocolli specifici di prevenzione adottati dalla Società

Le misure di prevenzione adottate dalla Società al fine di evitare di incorrere nella commissione di reati contro la Pubblica Amministrazione indicati nella presente sezione sono le seguenti:

- le comunicazioni, gli adempimenti e i rapporti con la pubblica amministrazione sono gestiti, nel rispetto dei principi comportamentali adottati dalla Società, esclusivamente dai responsabili di direzione o da soggetti da questi appositamente delegati, nel rispetto delle attività di competenza e delle prassi aziendali;
- ciascun responsabile è tenuto all'archiviazione e conservazione di tutta la documentazione prodotta nell'ambito della propria attività, inclusa la copia di quella trasmessa agli uffici competenti anche in via telematica.

In ordine agli acquisti di beni, servizi e consulenze:

- è implementata la separazione dei compiti tra chi richiede la consulenza, chi la autorizza e chi esegue il pagamento della prestazione;
- al fine di garantire criteri di concorrenza, economicità, trasparenza, correttezza e professionalità, l'identificazione del fornitore di beni/servizi e consulenze dovrà avvenire mediante valutazione comparativa di più offerte secondo i criteri previsti dalle procedure aziendali;
- l'acquisto di beni/servizi e consulenze sono documentate con un contratto/lettera di incarico, ovvero un ordine di acquisto nonché contratto/lettera di incarico formalmente approvato da soggetti dotati di idonei poteri;



In ordine alla gestione di donazioni, sponsorizzazioni e omaggi:

- le sponsorizzazioni e donazioni sono effettuate nel rispetto dei limiti del Codice Etico;
- le richieste di donazioni e atti di liberalità o le proposte di sponsorizzazioni pervenute al personale della Società devono essere canalizzate alla direzione commerciale che le sottopone al processo valutativo ed autorizzativo previsto dalla prassi aziendale.

7. INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

Con l'introduzione dell'art. 25 decies, è stata offerta tutela, anche in sede di responsabilità amministrativa dell'ente, alla corretta amministrazione della giustizia e, in particolare, alla genuinità del processo di formazione della prova davanti all'Autorità Giudiziaria.

7.1. La fattispecie rilevante

L'art. 377 bis c.p. prevede la punizione del soggetto che, con violenza o minaccia, con offerta o promessa di denaro o di altre utilità, induca a non rendere dichiarazioni o a renderle mendaci la persona chiamata a rendere, davanti all'autorità giudiziaria, dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha facoltà di non rispondere.

7.2. Aree e attività a rischio reato

In relazione al reato in esame, non è possibile escludere alcuna area della Società, posto che ogni funzione potrebbe essere chiamata a rendere dichiarazioni all'Autorità Giudiziaria.

7.3. Principi generali di comportamento

Suincom, quale principio generale di comportamento, impone l'assoluta collaborazione con l'Autorità Giudiziaria deputata a svolgere indagini e, pertanto, a raccogliere informazioni e dichiarazioni.

Presupposti essenziali del Modello al fine della prevenzione del reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria sono il rispetto di alcuni principi generali e, in particolare, a titolo esemplificativo:

- divieto di coartare la volontà di soggetti chiamati a rendere dichiarazioni o indurli ad avvalersi della facoltà di non rispondere all'Autorità giudiziaria con qualsiasi forma e modalità;
- divieto di indurre i predetti soggetti a rendere dichiarazioni non veritiere;
- divieto di elargire, offrire o promettere denaro, omaggi o altri vantaggi a soggetti chiamati a rendere dichiarazioni di fronte all'Autorità Giudiziaria.

7.4. Protocolli specifici di prevenzione

Per la prevenzione delle attività a rischio di reato come sopra identificate, il presente Modello adottato ed attuato da Suincom individua i protocolli specifici di seguito indicati:

- nei rapporti con l'Autorità Giudiziaria, occorre assicurare che gli indagati o imputati in un procedimento penale, specie nell'ipotesi in cui si tratti di procedimenti in cui la Società



può essere direttamente o indirettamente coinvolta, siano liberi di esprimere liberamente le proprie rappresentazioni dei fatti ove decidano di sottoporsi alle domande;

- occorre garantire che l'Organismo di Vigilanza sia avvisato di ogni violenza o minaccia, pressione, offerta o promessa di danaro o altra utilità, ricevuta al fine di alterare le dichiarazioni da rendere all'Autorità Giudiziaria o di non renderle;

8. REATI CONTRO IL PATRIMONIO E REATI TRIBUTARI

Gli artt. 25 octies e 25 quinquiesdecies del Decreto (quest'ultimo introdotto con il Decreto Legge n. 124 del 2019, convertito con Legge n. 157 del 19.12.2019 e successivamente modificato con il D. Lgs. n. 75 del 14.07.2020) estendono la responsabilità amministrativa dell'ente alle seguenti fattispecie di reato.

8.1. Le ipotesi di reato

Quanto ai reati contro il patrimonio:

➤ **Ricettazione (art. 648 c.p.)**

Il reato si configura quando un soggetto, per procurare a sé o ad altri un profitto acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto o, comunque, si intromette per farli acquistare, ricevere od occultare.

➤ **Riciclaggio (art. 648 bis c.p.)**

Il reato si configura quando un soggetto sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, o compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa;

➤ **Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.)**

Fuori dalle ipotesi precedentemente descritte, il reato si configura quando un soggetto impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto;

➤ **Autoriciclaggio (art. 648 ter 1 c.p.)**

Il reato si realizza quando un soggetto, dopo aver commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce o trasferisce in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o altre utilità provenienti da tale delitto commesso, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Quanto ai reati tributari di cui al D. Lgs. n. 74/2000:

➤ **Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2)**

Trattasi dell'ipotesi in cui, per evadere l'imposta sui redditi o sull'iva, utilizzando fatture o altri documenti relativi ad operazioni inesistenti, si indichino elementi passivi fittizi nelle dichiarazioni annuali. L'inserimento quale reato presupposto nel D. Lgs. n. 231/2001 concerne sia l'ipotesi di cui al comma 1 sia la nuova ipotesi di cui al comma 2 bis, introdotta



dal citato D.L n. 124/2019, che prevede una riduzione di pena se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore ad € 100.000,00;

➤ **Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3)**

Trattasi del caso in cui, per evadere l'imposta sui redditi o sull'iva, mediante il compimento di operazioni simulate oppure avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti finalizzati ad ostacolare l'effettivo accertamento e a indurre in errore l'amministrazione finanziaria, si indichino nelle relative dichiarazioni degli elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi; quest'ipotesi è penalmente rilevante quando l'imposta evasa è superiore a € 30.000 e l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione è superiore al 5% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, è superiore a € 1.500.000 ovvero quando l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al 5% dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a € 30.000;

➤ **Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8)**

Trattasi del caso in cui un soggetto emetta o rilasci fatture o altri documenti inesistenti al fine di consentire a terzi soggetti l'evasione delle imposte sui redditi o l'iva. L'inserimento quale reato presupposto nel D. Lgs. n. 231/2001 concerne sia l'ipotesi di cui al comma 1 sia la nuova ipotesi di cui al comma 2 bis, introdotta dal citato D.L n. 124/2019, che prevede una riduzione di pena se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore ad € 100.000,00;

➤ **Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10):**

Trattasi del caso in cui il soggetto, al fine di evadere le imposte sui redditi o sull'iva o di consentire l'evasione ad altri soggetti, occulti o distrugga in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti per i quali è obbligatoria la conservazione, in modo da impedire la ricostruzione dei redditi o del volume d'affari;

➤ **Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11):**

Trattasi del caso in cui un soggetto, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sull'iva ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di importo complessivo superiore a € 50.000, finga di alienare o compia altri atti fraudolenti sui propri o altrui beni, tali da rendere in tutto o in parte inefficace la riscossione coattiva.

Con **D. Lgs. n. 75 del 2020** sono stati inseriti tra i reati presupposto ai fini del **D. Lgs. n. 231 del 2001** le seguenti fattispecie, nell'ipotesi in cui le stesse siano commesse nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro:

➤ **Dichiarazione infedele (art. 4)**

Trattasi del caso in cui, al fine di evadere le imposte sui redditi o sull'iva, si indichino in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi inesistenti; questa ipotesi è penalmente rilevante quando, congiuntamente, l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, ad € 100.000,00 e l'ammontare complessivo degli elementi attivi



sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al 10% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, è superiore ad € 2 milioni;

➤ **Omessa dichiarazione (art. 5)**

Trattasi del caso in cui, al fine di evadere le imposte sui redditi o sull'iva, non si presenti, essendovi obbligati, una delle dichiarazioni relative a tali imposte e del caso in cui non si presenti, essendovi obbligati, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando rispettivamente l'imposta evasa con riferimento a taluna delle singole imposte o l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad € 50.000,00;

➤ **Indebita compensazione (art. 10 quater)**

Trattasi del caso in cui non si versino le somme dovute, utilizzando in compensazione crediti non spettanti oppure crediti inesistenti per un importo annuo superiore ad € 50.000,00.

8.2. Identificazione delle aree e delle attività a rischio reato

Le attività nel cui ambito può astrattamente realizzarsi la commissione dei reati di cui agli artt. 25 *octies* e 25 *quinquiesdecies* del Decreto sono le seguenti:

- a) *Gestione dei flussi finanziari (incassi e pagamenti);*
- b) *Gestione degli acquisti di prodotti e servizi.*

Sono da considerarsi a rischio, dunque, tutte le aree aziendali che, per lo svolgimento della propria attività, possono comportare l'utilizzo di denaro, proventi e/o beni provenienti da illeciti, tra cui, a titolo esemplificativo, l'area amministrativa, commerciale, finanziaria nonché la direzione acquisti e il marketing.

8.3. Principi generali di comportamento

Tutti i Destinatari del Modello, come individuati nella Parte Generale, adottano condotte conformi ai principi contenuti nel Codice Etico della Società e, nella misura in cui gli stessi possano essere coinvolti nello svolgimento di attività sensibili, devono attenersi alle procedure e ai regolamenti aziendali eventualmente esistenti, alle istruzioni operative, nonché a ogni altro documento o prassi aziendale consolidata che regoli attività rientranti nell'ambito di applicazione del Decreto.

Presupposto essenziale del Modello al fine della prevenzione dei reati contro il patrimonio e dei reati tributari precedentemente descritti è inoltre il rispetto di alcuni principi generali e, in particolare, a titolo esemplificativo:

- i Destinatari del Modello sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e trasparente, nel rispetto della normativa nazionale e sovranazionale vigente e delle procedure aziendali, in tutte le attività finalizzate alla gestione anagrafica di fornitori, clienti, partner, nonché in quelle relative alla circolazione di denaro contante, di ricezione e/o emissione di assegni;
- i Destinatari sono tenuti, altresì, all'osservanza scrupolosa di tutte le norme poste dalla legge in materia tributaria, anche nell'ottica della transnazionalità in materia fiscale, con riguardo alla disciplina sulle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, sul relativo pagamento e sulle relative dichiarazioni annuali, nonché sull'emissione, sul rilascio e sull'utilizzo di fatture oltre



che sulla conservazione delle scritture contabili e sulla compensazione dei crediti ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 241 del 1997;

- sussiste una specifica procedura che disciplini in particolare la gestione degli acquisti e la movimentazione dei flussi finanziari in genere;
- sono identificati in maniera chiara i ruoli e le responsabilità delle funzioni coinvolte nel processo di acquisto;
- è svolta un'adeguata attività di selezione dei fornitori;
- non è consentito l'utilizzo di strumenti anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento di importi rilevanti;
- è assicurata la trasparenza e la correttezza dei documenti contabili e dei relativi flussi finanziari, nonché la veridicità dei dati predisposti;
- è assicurato un costante monitoraggio dei flussi finanziari della Società, di cui è garantita anche la tracciabilità attraverso adeguata attività di documentazione e archiviazione;
- è assicurata la trasparente gestione delle forniture, dei beni e dei servizi;
- sono adottati adeguati programmi di formazione del personale ritenuto esposto al rischio di riciclaggio ai sensi dell'art. 16 co. 3 D.lgs. n. 231/2007;

8.4. Protocolli specifici di prevenzione

Per la prevenzione delle attività a rischio di reato come sopra identificate, il presente Modello adottato e attuato da Suincom individua i protocolli specifici di seguito indicati:

a) Gestione dei flussi finanziari

- le modalità di pagamento aziendali e le regole di utilizzo degli strumenti di pagamento devono essere chiaramente identificate e formalizzate coerentemente con la normativa di riferimento per la tracciabilità finanziaria;
- gli incassi mediante somme di denaro contante, assegni bancari, bonifici o altri mezzi di pagamento, qualora realizzati, devono essere giustificati da apposita documentazione;
- non è consentito accettare beni e/o altre utilità a fronte delle quali non vi sia un ordine e/o un contratto adeguatamente autorizzato;
- i pagamenti in denaro contanti possono essere realizzati esclusivamente entro i limiti consentiti dalla legge;
- sono effettuati controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali, con riferimento ai pagamenti verso terzi;
- è fatto espresso divieto di impiego di somme in attività economiche, finanziarie o imprenditoriali in violazione dello Statuto della società;
- è svolta un'attività di vigilanza sulla correttezza della gestione della Contabilità Generale, garantendo un'adeguata segregazione dei ruoli;
- le operazioni che presentino profili di sospetto con riguardo alla legittimità della provenienza delle somme oggetto di transazione o all'affidabilità e trasparenza della controparte, nonché eventuali irregolarità riscontrate in relazione ad eventi o circostanze che possono avere rilevanza in relazione alla commissione di reati previsti dalla presente Parte Speciale devono essere segnalate all'Organismo di Vigilanza.



b) Gestione degli acquisti di prodotti e servizi

- è realizzata la verifica dell'attendibilità commerciale e professionale di fornitori e partner commerciali e finanziari, avendo particolare riguardo al loro profilo soggettivo, al comportamento, alla dislocazione territoriale, alle caratteristiche economiche dell'operazione e alle finalità della stessa operazione;
- è fatto divieto di acquistare beni e servizi da soggetti (fisici o giuridici) che non esercitano la relativa attività in via professionale;
- l'acquisto di beni o servizi è disciplinato da contratto scritto, nel quale è specificamente pattuito il prezzo del bene o della prestazione – definito anche all'interno dell'ordine di acquisto -nonché i criteri per determinarli;
- è prevista la previa valutazione e autorizzazione del Responsabile della funzione che richiede il bene o il servizio rispetto ai contratti di acquisto di valore significativo;
- i soggetti (fisici o giuridici) con cui la Società conclude rapporti contrattuali od operazioni di natura finanziaria sono identificati e i relativi dati sono opportunamente documentati e archiviati;
- negli accordi con fornitori e partner commerciali è inserita una clausola contrattuale secondo la quale la controparte si impegna ad operare rispettando i principi del Decreto, prevedendo in caso contrario la possibilità per la Società di risolvere il contratto;
- è garantita la tracciabilità del percorso di erogazione del servizio nella fase di entrata della merce in magazzino ed in quella di spedizione, nonché l'archiviazione della relativa documentazione.

8.5. Protocolli specifici di prevenzione al fine di prevenire la commissione dei reati tributari

Con particolare riferimento alla prevenzione in materia di reati tributari, il presente Modello adottato e attuato da Suincom, a integrazione dei protocolli di cui al punto 8.4., individua i protocolli specifici di seguito indicati:

1) Gestione fiscale e gestione amministrativo-contabile

- sono definiti i ruoli e le responsabilità in relazione alle attività di gestione del recepimento delle eventuali novità e modifiche sul piano normativo in materia fiscale;
- è assicurata la piena coincidenza tra i destinatari/ordinanti dei pagamenti e le controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni. A tal fine è fatto divieto di percepire a qualsiasi titolo pagamenti mediante intermediari non abilitati o attraverso l'interposizione di soggetti terzi che renda impossibile l'individuazione del soggetto che eroga il pagamento;
- è realizzata un'attività di verifica costante e periodica dell'effettiva esistenza e della regolare esecuzione delle operazioni sottese alle fatture ricevute e/o emesse, anche di carattere transazionale;
- è attuato un controllo formale e sostanziale delle indicazioni contenute nelle dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto e della corretta esecuzione degli adempimenti fiscali, compresa la compensazione dei crediti ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 241 del 1997;



- della predetta attività è assicurata la tracciabilità mediante documentazione e archiviazione, ai fini di ogni opportuna verifica da parte della Società;
 - sono effettuate verifiche periodiche in ordine alla corretta tenuta delle scritture contabili e dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione;
 - è realizzato un controllo della corretta gestione ed esecuzione delle procedure funzionali al pagamento delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, anche nell'ottica della transnazionalità in materia fiscale;
 - è verificato il rispetto dei requisiti normativi relativamente alle eventuali compensazioni IVA effettuate;
 - sono verificate la veridicità e correttezza delle certificazioni a supporto dei crediti d'imposta.
- 2) *Gestione del ciclo attivo e passivo*
- è garantito che tutte le operazioni e/o transazioni siano autorizzate, correttamente registrate, verificabili, coerenti e congrue;
 - sono definite le modalità di creazione, gestione e aggiornamento delle anagrafiche dei clienti e fornitori;
 - sono previste modalità e requisiti per l'accreditamento della clientela e dei fornitori, ivi incluse le caratteristiche di onorabilità, di ordine morale e di solidità economica finanziaria, con la contestuale definizione delle modalità con cui effettuare tali verifiche (es. tramite verifica delle visure camerali), nonché attività di verifica della permanenza dei requisiti e di rilevazione di eventuali criticità;
 - sono definiti i ruoli, compiti e responsabilità dei soggetti incaricati delle varie fasi del ciclo passivo prevedendo una necessaria segregazione di compiti tra i soggetti incaricati di predisporre e autorizzare le richieste di acquisto e i soggetti che sottoscrivono il contratto;
 - è verificata la corretta esecuzione delle prestazioni contrattualizzate rispetto ai requisiti e ai termini definiti nei contratti di acquisto ed è formalizzata per iscritto l'esistenza di vizi, difformità e/o difetti dei beni, lavori o servizi forniti;
 - è prevista la conservazione della documentazione attestante l'effettivo ricevimento della prestazione da parte dei fornitori;
 - è verificata la completezza e l'accuratezza dei dati riportati sulle fatture emesse dai fornitori nonché la loro corrispondenza con le previsioni contrattuali.
- 3) *Gestione del magazzino*
- sono definite le modalità, i ruoli e le responsabilità al fine di garantire la tracciabilità dei flussi logistici di magazzino in entrata e in uscita;
 - è predisposto e mantenuto aggiornato un inventario del magazzino volto a verificare la corrispondenza della quantità contabile del magazzino con la quantità fisica effettiva in giacenza.



9. REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

L'art. 25-novies del D. Lgs. 231/01 (*"Delitti in materia di violazione del diritto d'autore"*) estende la responsabilità amministrativa dell'ente alle categorie di reato di seguito enunciate.

9.1. Le ipotesi di reato

- **Messa a disposizione in sistemi di reti telematiche di opera dell'ingegno protetta** (art. 171 comma 1, lett. A-bis e comma 3 Legge n. 633/1941 e ss.mm.ii.);
- **Duplicazione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale di programmi in supporti non contrassegnati dalla SIAE** (art. 171 bis Legge n. 633/1941 e ss.mm.ii.);
- **Duplicazione, trasmissione, diffusione, distribuzione di opere dell'ingegno** (art. 171 ter Legge n. 633/1941 e ss.mm.ii.);
- **Omissa o falsa comunicazione alla SIAE** (art. 171 septies Legge n. 633/1941 e ss.mm.ii.)
- **Vendita, installazione, utilizzo di decodificatori di trasmissioni ad accesso condizionato** (art. 171 octies Legge n. 633/1941 e ss.mm.ii.).

9.2. Potenziali aree a rischio

Nell'ambito delle attività svolte dalla Società, sono a rischio tutte quelle aree, funzioni, uffici, unità organizzative aziendali che utilizzano tecnologie e sistemi informatici.

Le potenziali aree a rischio riguardano lo svolgimento di attività aziendali effettuate tramite l'utilizzo dei sistemi informativi aziendali, del servizio di posta elettronica, dell'accesso a internet e, in particolare, lo svolgimento di attività come:

- gestione e controllo sull'utilizzo dei sistemi informatici (hardware e software) e telematici, in considerazione della potenziale duplicazione, riproduzione e distribuzione non autorizzata di opere di ingegno e banche dati tutelate da diritto d'autore;
- gestione dei sistemi informativi aziendali al fine di assicurarne il funzionamento e la manutenzione, l'evoluzione della piattaforma tecnologica e applicativa IT nonché la sicurezza informatica;
- acquisto delle banche dati e delle licenze software e la gestione delle medesime;
- gestione dei contenuti multimediali sulla rete aziendale e, in particolare, sul sito internet aziendale.

9.3. Principi generali di comportamento

Ai fini della prevenzione dei reati di cui all'art. 25-novies del D. Lgs. 231/01, il presente Modello prevede i seguenti principi generali di comportamento:

- il rispetto delle normative nazionali e sovranazionali poste a tutela del diritto d'autore;
- l'obbligo di rispettare le modalità di comportamento previste dalla Policy della Società sull'utilizzo della strumentazione informatica e che debbono essere assunte per un corretto e lecito utilizzo dei software e delle banche dati in uso;
- l'utilizzo esclusivo di software con licenza d'uso nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa vigente e dalla stessa licenza, ad eccezione dei programmi a utilizzo libero;



- il divieto di diffondere e/o trasmettere, anche attraverso siti internet, opere di terzi tutelate dal diritto d'autore in mancanza di accordi con i relativi titolari o in violazione dei termini e delle condizioni previste in detti accordi;
- il divieto di procedere all'installazione di prodotti software coperti dal diritto d'autore sul personal computer in uso in violazione delle procedure aziendali in materia;
- il divieto di realizzare qualunque condotta finalizzata, in generale, alla duplicazione di software protetti dal diritto d'autore o di banche dati sulla memoria fissa del computer;
- l'obbligo di utilizzare opere di carattere scientifico protette dal diritto d'autore sulla base di accordi formalizzati per iscritto con il legittimo titolare per il relativo sfruttamento e in ogni caso nei limiti di detti accordi;
- con riferimento alla gestione del sito internet aziendale, il divieto di diffondere immagini, documenti o altro materiale tutelati dalla normativa in materia di diritto d'autore.

9.4. Protocolli specifici di prevenzione adottati dalla Società

La Società adotta una serie di misure specifiche di prevenzione e controllo nelle attività "sensibili" rispetto ai reati trattati in questa sezione, prevedendo:

- la tracciabilità delle attività di gestione dei software attraverso la predisposizione e l'archiviazione della documentazione riguardante tali attività ai fini di ogni opportuna verifica da parte della Società;
- la verifica preventiva e periodica della conformità dei contenuti in rete alla normativa vigente in materia di diritto d'autore e ai diritti connessi all'utilizzo delle opere d'ingegno protette;
- l'adeguata informazione in relazione alle modalità di comportamento da assumere per un corretto utilizzo delle risorse informatiche aziendali e per il lecito utilizzo dei software in uso (in argomento si rinvia ai principi di comportamento e protocolli specifici di cui alla Policy della Società sull'utilizzo della strumentazione informatica);
- la cura degli adempimenti di carattere amministrativo connessi all'utilizzo di opere protette dal diritto d'autore nell'ambito della gestione del sistema informativo aziendale, nonché nell'ambito dell'utilizzo del sito internet aziendale;
- il controllo periodico della regolarità delle licenze dei prodotti in uso, procedendo, se necessario, ai rinnovi con il censimento dei prodotti in uso su ciascuna postazione;
- la verifica che tutte le pubblicazioni, riproduzioni o trascrizioni di opere dell'ingegno siano conformi alla normativa in vigore e dotate delle relative autorizzazioni.



10. REATI SOCIETARI

Le norme relative ai reati societari previste dal Codice Civile hanno trovato accoglimento nell'ambito del Decreto Legislativo 231/2001 attraverso l'introduzione dell'art. 25 ter che ha ulteriormente esteso l'ambito operativo della responsabilità amministrativa dell'ente.

10.1. Le fattispecie rilevanti

Stante il corposo elenco di reati societari considerati quali presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente, si preferisce menzionare le sole ipotesi alla cui commissione Suincom potrebbe astrattamente essere esposta.

➤ False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)

La norma prevede la punizione dell'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge ovvero l'omissione di fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.

L'art. 2621 bis prevede una riduzione di pena se i fatti di cui all'art. 2621 c.c. sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

➤ False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622)

➤ Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

La condotta consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti o altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi, laddove da tale condotta derivi un danno ai soci.

➤ Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

La condotta tipica consiste nella restituzione dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli, in modo palese o simulato, fuori dai casi di legittima riduzione del capitale sociale.

➤ Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)

L'illecito, di natura contravvenzionale, consiste nel ripartire gli utili o gli acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero nel ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

➤ Illecite operazioni su azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

➤ Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

La fattispecie consiste nell'effettuazione, in violazione delle disposizione di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altri enti o scissioni che cagionino danno ai creditori.

➤ Corruzione tra privati (art. 2635 comma 3 c.c.)

Il reato si configura quanto un soggetto, anche per interposta persona, offre, promette o consegna denaro o altra utilità non dovuti a soggetti che, all'interno dell'ente, rivestono il ruolo di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione di documenti contabili, sindaci e liquidatori nonché alle persone che sono sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei predetti



soggetti. A titolo esemplificativo, il denaro o l'utilità non dovuti possono essere consegnati o promessi per il compimento di atti di concorrenza sleale, per la conclusione di contratti con soggetti segnalati dal corruttore o vicini allo stesso, per l'assunzione di personale legato al corruttore da particolare vincoli o per ottenere regalie di valore superiore a quello previsto dalla prassi della Società

➤ **Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.)**

Il reato sussiste laddove un soggetto offra o prometta denaro o altra utilità non dovuta ai soggetti che, nella struttura della Società, si trovano in posizione apicale o abbiano una funzione direttiva affinché compiano od omettano un atto in violazione degli obblighi inerenti il proprio ufficio e tale offerta o promessa non sia accettata.

➤ **Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)**

La condotta consiste nella determinazione, con atti simulati o con frode, la maggioranza in assemblea, allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

➤ **Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)**

La condotta punita consiste nell'esposizione, nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste dalla legge, di fatti materiali non rispondenti al vero e relativi alla situazione economica e patrimoniale ovvero nell'occultamento, con altri mezzi fraudolenti, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati. L'illecito è realizzato anche con il semplice ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza commesso in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità.

10.2. Aree e attività a rischio reato

Le attività che, se inadeguatamente realizzate od omesse, possono favorire la commissione dei reati di cui all'art. 24 bis del Decreto sono le seguenti:

- predisposizione di comunicazioni dirette ai soci ovvero al pubblico in generale, riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società, anche nel caso in cui si tratti di comunicazioni diverse dalla documentazione contabile periodica (bilancio d'esercizio, bilancio consolidato, relazione trimestrale e semestrale, ecc.);
- predisposizione e divulgazione verso l'esterno di dati o notizie relativi alla Società;
- tenuta della contabilità della Società;
- gestione dei rapporti con l'incaricato del controllo contabile e con la società di revisione, del collegio sindacale e degli altri organi della Società;
- attività relative alle riunioni assembleari, siano essere ordinarie o straordinarie;
- processi di ristrutturazione/riorganizzazione della Società;
- compimento di operazioni di significativo rilievo concluse sia con soggetti terzi che con parti correlate, quali fusioni, scissioni o altro.

10.3. Principi generali di comportamento

Ai fini della prevenzione dei reati di cui all'art. 25 ter del D. Lgs. 231/01, il presente Modello prevede, in via generale, l'obbligo di rispettare scrupolosamente tutte le norme previste dal Codice Civile e dalle leggi speciali in ordine alla tenuta della contabilità della Società, alla regolare tenuta



di tutte le relative scritture e alla corretta e puntuale redazione delle informazioni richieste dalla Pubblica Autorità.

10.4 Protocolli specifici di prevenzione

La Società adotta una serie di misure di prevenzione e controllo volte ad evitare o ridurre il rischio di commissione di reati societari, prevedendo:

- divieto di predisporre o comunicare dati falsi, lacunosi o comunque suscettibili di fornire una descrizione non corretta della realtà, riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- divieto di comunicare dati ed informazioni richiesti dalla normativa e dalle procedure in vigore relativamente alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- divieto di alterare o, comunque, riportare in modo non corretto i dati e le informazioni destinati alla stesura di prospetti informativi;
- divieto di tenere comportamenti che impediscano materialmente o che, comunque, ostacolino, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo o di revisione della gestione della Società da parte del collegio sindacale o della società di revisione o dei soci;
- divieto di porre in essere, in occasione di assemblee, atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
- divieto di ripartire utili (o acconti sugli utili), contrari allo scopo statutario della Società o non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, nonché ripartire riserve (anche non costituite con utili) che non possono per legge essere distribuite;
- divieto di effettuare riduzioni del capitale della Società, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori;
- divieto di ripartire i beni tra i soci, in fase di liquidazione, prima del pagamento dei creditori della Società dell'accantonamento delle somme necessarie per soddisfarli;
- obbligo di conoscere, applicare e rispettare le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale ed organizzativa della Società rispettando le norme inerenti il sistema amministrativo, contabile e finanziario;
- obbligo, per tutti coloro che entrano in contatto con Suincom, di tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure interne, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio, delle situazioni contabili periodiche e delle altre comunicazioni della Società, al fine di fornire, ai soci e al pubblico in generale, un'informazione veritiera ed appropriata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- obbligo di effettuare con tempestività, correttezza e completezza tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Pubbliche Autorità di Vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni da queste esercitate.



ALLEGATO A

Codice Etico



Sommario

1.1	Ambito di applicazione del codice e sistema disciplinare.....	62
2.	PRINCIPI DI RIFERIMENTO	63
2.1	Legalità.....	63
2.2	Onestà e correttezza	63
2.3	Imparzialità e divieto di discriminazioni	63
2.4	Riservatezza e tutela della privacy	63
2.5	Trasparenza e attività di comunicazione verso l'esterno	64
2.6	Valore delle risorse umane.....	64
2.7	Tutela della trasparenza contabile.....	64
2.8	Concorrenza leale.....	64
3.	REGOLE DI COMPORTAMENTO	65
3.1	RISORSE UMANE E POLITICA DEL PERSONALE	65
3.1.2.	Selezione del personale e costituzione del rapporto di lavoro	65
3.1.2.	Gestione del dipendente	65
3.1.3	Valorizzazione e formazione delle risorse	65
3.1.4.	Doveri dei lavoratori	66
3.1.5.	Diritti del lavoratore: salute e sicurezza sul lavoro	67
3.1.6	Diritti del lavoratore: tutela della persona.....	68
3.2.	Attività di natura contabile, amministrativa e finanziaria.....	68
3.3.	Tutela dell'ambiente	68
3.4.	Obblighi di comunicazione all'Organismo di Vigilanza	68
4.	RAPPORTI CON LA COLLETTIVITA' E CON LE ISTITUZIONI	69
4.1	Rapporti con partiti, organizzazioni sindacali ed associazioni	69
4.2	Rapporti istituzionali.....	69
5.	RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	69
6.	RAPPORTI COMMERCIALI	70
7.	ATTUAZIONE E CONTROLLO DEL CODICE ETICO	70
7.1	Attuazione	70
7.2	Conoscenza e comprensione del Codice Etico	70
7.3	Sistema disciplinare	70
	DICHIARAZIONE DI CONSEGNA DEL MODELLO	72
	Dichiarazione di consegna del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01 adottato da Suincom S.p.A.	72
	DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE ED ACCETTAZIONE DEL MODELLO	73
	Dichiarazione di presa visione ed accettazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01 adottato da Suincom S.p.A.	73



1. INTRODUZIONE

Suincom S.p.A. (di seguito anche solo Suincom) rappresenta una realtà leader nel settore dell'acquisto intra CEE, lavorazione e commercializzazione di carne suina fresca e congelata per la produzione di prosciutti crudi, cotti, speck e vari tagli minori.

La mission di Suincom è quella di offrire precise garanzie in termini di standard qualitativi, costanza nella qualità di prodotto, controllo della filiera, ottenimento delle più importanti certificazioni e standard qualitativi internazionali, volumi garantiti e tempi ravvicinati di consegna.

Suincom, nella consapevolezza dell'importanza di improntare l'esercizio della propria attività a principi etici, ha deciso di adottare il presente codice etico che esprime i principi, i valori, gli impegni e le responsabilità etiche e morali nonché i principi di condotta rilevanti per Suincom ai fini del buon funzionamento, dell'affidabilità, del rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia.

Esso contiene l'insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità di Suincom nei confronti delle parti interessate interne ed esterne all'azienda (dipendenti, liberi professionisti, fornitori, clienti, Pubblica Amministrazione, ecc.), al di là ed indipendentemente da quanto previsto a livello normativo.

Tutti coloro che lavorano per Suincom (i Destinatari) sono impegnati a osservare e far osservare tali principi nell'ambito delle proprie funzioni e responsabilità.

Il presente documento, approvato dagli organi dirigenti che si impegnano a garantirne la massima diffusione, costituisce parte integrante del Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex d.lgs. 231/2001 (di seguito anche solo Modello) di Suincom.

1.1 Ambito di applicazione del codice e sistema disciplinare

Tutti i soggetti che lavorano con e per Suincom, siano essi soggetti in posizione apicale oppure dipendenti, collaboratori, liberi professionisti, consulenti esterni, coloro che, pur non appartenendo alla società, operano su mandato o per conto della stessa, nonché coloro che agiscono nell'interesse di Suincom in quanto legati alla stessa da rapporti giuridici contrattuali o da altri accordi di natura commerciale, ivi compresi appaltatori e relativo personale sono tenuti, senza alcuna eccezione, all'osservanza del presente Codice Etico nella conduzione delle singole attività lavorative.

L'osservanza del Codice Etico deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali di tutti i soggetti di cui sopra, destinatari del presente documento.

In particolare, tenuto conto che la maggior parte delle fasi di produzione, così come tutte le operazioni di manutenzione e di sanificazione, vengono svolte da imprese appaltatrici esterne che operano con i propri dipendenti presso lo stabilimento di Suincom con regolari contratti d'appalto, la Società richiede il rispetto e l'osservanza del presente documento e del Modello anche da parte di tali imprese e dei loro dipendenti, impegnandosi affinché sia garantita la diffusione e la comprensione del contenuto del Modello e del Codice Etico.

A tal fine, Suincom si impegna a diffondere e a rendere noto a tutti i destinatari il presente Codice, in primis tramite la pubblicazione sul sito aziendale.

In nessun caso condotte poste in essere in violazione di leggi, di normative e del presente Codice possono essere considerati un vantaggio per la Società e, pertanto, nessuno può considerarsi autorizzato a porre in essere tali comportamenti con il pretesto di voler favorire la Società.

Ogni comportamento contrario alla lettera e allo spirito del Codice Etico sarà sanzionato in modo proporzionato alla gravità delle eventuali infrazioni commesse e alla gravità delle conseguenze che deriveranno alla società dal suddetto comportamento.



2. PRINCIPI DI RIFERIMENTO

2.1 Legalità

Suincom ha come principio imprescindibile il rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in Italia e in tutti i Paesi in cui la stessa opera.

La società esige il rispetto di tale principio da parte di tutti i destinatari del Codice (dipendenti, consulenti, fornitori, clienti e chiunque abbia rapporti con la Società).

2.2 Onestà e correttezza

Suincom e i destinatari del presente Codice sono tenuti al rispetto delle regole di correttezza, lealtà e collaborazione nonché al rispetto dei diritti di tutti i soggetti coinvolti nelle attività aziendali.

In nessun caso il perseguimento dell'interesse di Suincom, o di un singolo individuo, può giustificare un operato non conforme ad una linea di condotta onesta e corretta.

I destinatari devono agire correttamente al fine di evitare situazioni di conflitto di interesse, intendendosi per tali tutte le situazioni in cui il perseguimento del proprio interesse sia in contrasto con gli interessi e la missione della Società.

I soggetti destinatari del Codice non dovranno accettare omaggi, doni e/o utilità ovvero essere influenzati da qualsivoglia tipo di pressione che indirizzi la propria condotta verso interessi contrari a quelli della Società.

2.3 Imparzialità e divieto di discriminazioni

Suincom condanna ogni discriminazione basata su sesso, nazionalità, religioni o credi, opinioni personali e politiche, età, disabilità, orientamento sessuale, salute e condizioni economiche, garantendo parità di trattamento e tutela dei diritti fondamentali a tutti i soggetti che si trovino ad avere rapporti con la Società, adottando decisioni in piena trasparenza ed evitando di creare illegittime situazioni di privilegio.

2.4 Riservatezza e tutela della privacy

Tutto coloro che lavorano con e per Suincom sono tenuti a trattare con la massima riservatezza, ogni dato, notizia o informazione di cui sono in possesso, in ragione dell'attività esercitata o della posizione ricoperta all'interno della Società.

I dipendenti, i collaboratori di Suincom e, più in generale, tutti i destinatari del presente Codice Etico, sono tenuti a non utilizzare informazioni riservate che rappresentino il patrimonio aziendale per raggiungere scopi non connessi all'esercizio della propria attività e a non trattare tali informazioni in modo difforme da quanto previsto dalle autorizzazioni ricevute al riguardo.

La Società, a sua volta, assicura la riservatezza delle informazioni in proprio possesso e si astiene dal ricercare e trattare dati riservati, salvo il caso di espressa e consapevole autorizzazione e conformità alle norme giuridiche vigenti.

Tutte le informazioni delle parti interessate sono trattate da Suincom nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

È esclusa qualsiasi indagine sulle idee, preferenze, gusti personali e, in generale, informazioni dei dipendenti e collaboratori non attinenti alle finalità di selezione del personale e gestione del rapporto di lavoro secondo i criteri indicati nel presente Codice Etico.



2.5 Trasparenza e attività di comunicazione verso l'esterno

Ogni comunicazione fornita da Suincom deve essere improntata al rispetto del diritto all'informazione e in nessun caso è concessa la divulgazione di notizie o commenti inveritieri, denigratori o tendenziosi.

Ogni attività di comunicazione ufficiale da parte della Società deve rispettare le leggi, le regole e le pratiche di condotta professionale nonché essere realizzata con chiarezza e trasparenza.

I rapporti con i mass media o con altre fonti di divulgazione sono riservati esclusivamente ai soggetti e alle funzioni a ciò delegati.

È vietata la spontanea interlocuzione, da parte del singolo dipendente o collaboratore libero professionista, con rappresentanti di testate giornalistiche, locali o nazionali, o con altre fonti di informazioni di massa.

2.6 Valore delle risorse umane

Suincom tutela e promuove il valore e lo sviluppo delle risorse umane, in quanto componente fondamentale della Società al fine di massimizzarne il grado di soddisfazione ed accrescere il patrimonio di competenze possedute.

Nella gestione dei rapporti che implicano l'instaurarsi di relazioni gerarchiche, Suincom richiede che l'autorità sia esercitata con equità e correttezza, vietando ogni comportamento che possa essere ritenuto lesivo della dignità ed autonomia del dipendente o del collaboratore.

Al fine di garantire il pieno rispetto della persona, Suincom richiede l'impegno di tutti al rispetto degli obblighi di legge in tema di tutela del lavoro, delle condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza, diritti sindacali o comunque di associazione e rappresentanza richiesti dalla normativa italiana.

2.7 Tutela della trasparenza contabile

Ogni operazione e transazione, di natura contabile, deve essere correttamente eseguita, registrata, autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua. Ciò significa che ciascuna azione e operazione deve avere una registrazione adeguata che renda possibile la verifica del processo di decisione, autorizzazione e di svolgimento.

Affinché la contabilità risponda ai requisiti di verità, completezza e trasparenza del dato registrato, ogni operazione deve inoltre essere supportata da idonea documentazione, in modo da consentire, in ogni momento, l'effettuazione di controlli che ne attestino le caratteristiche e le motivazioni ed individuino il soggetto che ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato l'operazione stessa.

Ciascuno, per quanto di sua competenza, è tenuto a collaborare affinché i fatti di gestione siano rappresentati correttamente e tempestivamente nella contabilità; coloro i quali venissero a conoscenza di omissioni, falsificazioni, trascuratezze nella contabilità, sono tenuti a riferirne all'Organismo di Vigilanza.

2.8 Concorrenza leale

Suincom riconosce il valore della concorrenza ispirato a principi di correttezza, leale competizione e trasparenza nei confronti degli operatori sul mercato e, pertanto, osserva le norme vigenti in materia di concorrenza e si astiene da comportamenti collusivi e dannosi che possano integrare forme di concorrenza sleale.

La società richiede a tutti i destinatari del presente Codice di astenersi da quelle pratiche che potrebbero rappresentare violazioni delle disposizioni sulla concorrenza e dall'essere coinvolti, sia personalmente sia tramite terzi, in iniziative tra concorrenti e/o soggetti terzi che possano apparire come violazioni della concorrenza.



3. REGOLE DI COMPORTAMENTO

3.1 RISORSE UMANE E POLITICA DEL PERSONALE

3.1.2. Selezione del personale e costituzione del rapporto di lavoro

La valutazione delle candidature deve essere effettuata in base alla corrispondenza dei profili dei candidati alle esigenze ed ai requisiti aziendali, nel rispetto delle pari opportunità per tutti i soggetti interessati.

Le informazioni richieste ai candidati devono essere strettamente collegate alla verifica del profilo professionale e psicoattitudinale del singolo, in conformità ai principi di non discriminazione e di tutela dei dati personali, definiti nel presente Codice Etico e previsti dalla legge.

Suincom si impegna ad assumere alle proprie dipendenze e/o a far lavorare all'interno del proprio stabilimento cittadini stranieri extracomunitari solo se dotati di regolare e valido permesso di soggiorno.

Il personale è assunto con regolare contratto di lavoro; non è tollerata alcuna forma di lavoro irregolare o di "lavoro nero".

All'atto di assunzione e durante il primo periodo di inserimento aziendale, ogni dipendente riceve un'accurata informazione e formazione in ordine alle proprie mansioni, ai presidi di sicurezza e igiene sul lavoro, alla tutela dell'ambiente, ai principi ed i valori aziendali, alle norme di comportamento previste dal Codice Etico e da Modello Organizzativo di Gestione e Controllo oltre ad elementi normativi e retributivi, come regolati dal CCNL di riferimento e a norme e procedure da adottare al fine di evitare comportamenti contrari a norme di legge e politiche aziendali.

Suincom esige, anche tramite espresse clausole contrattuali, il rispetto di tali norme di comportamento anche da parte delle imprese appaltatrici che operano con i propri dipendenti presso lo stabilimento Suincom con regolari contratti d'appalto.

3.1.2. Gestione del dipendente

Ogni responsabile è tenuto a valorizzare il tempo di lavoro dei dipendenti e dei collaboratori sottoposti alla sua responsabilità, richiedendo prestazioni coerenti con l'esercizio delle loro mansioni e con i piani di organizzazione del lavoro.

Costituisce abuso della posizione di autorità richiedere, come atto dovuto al superiore gerarchico, prestazioni, favori personali o qualunque comportamento che configuri una violazione del presente Codice Etico.

3.1.3 Valorizzazione e formazione delle risorse

È impegno della Società curare la formazione di tutto il personale dipendente e favorirne la partecipazione a corsi di aggiornamento e a programmi formativi.

Suincom mette a disposizione di tutti i dipendenti strumenti informativi e formativi con l'obiettivo di valorizzare le specifiche competenze ed implementare il valore professionale del personale.

Viene svolta una formazione istituzionale, erogata in determinati momenti della vita lavorativa del dipendente (ad esempio, per i neoassunti, formazione relativa alla sicurezza sul lavoro ed alla relativa prevenzione dei rischi) e una formazione ricorrente rivolta al personale operativo.

La Società, per il tramite delle proprie funzioni competenti, seleziona, assume, retribuisce, forma e gestisce il personale in base a criteri di merito e di competenza, senza alcuna discriminazione politica, sindacale, religiosa, razziale, di opinione, di lingua e di sesso, nel rispetto di tutte le leggi, dei contratti di lavoro, dei regolamenti e delle direttive in vigore.



Riveste particolare importanza la comunicazione da parte dei responsabili dei punti di forza e di debolezza del singolo dipendente, in modo che quest'ultimo possa tendere al miglioramento delle proprie competenze anche attraverso una formazione mirata.

Suincom richiede, anche tramite espresse clausole contrattuali, il rispetto degli obblighi di legge in materia di formazione dei lavoratori da parte delle imprese appaltatrici che operano con i propri dipendenti presso lo stabilimento Suincom con regolari contratti d'appalto.

3.1.4. Doveri dei lavoratori

I dipendenti, collaboratori e tutti coloro che si trovino a operare presso i suoi stabilimenti (ivi compresi i dipendenti delle imprese appaltatrici legate a Suincom da regolari contratti di appalto), sono tenuti al rispetto scrupoloso delle leggi e regolamenti vigenti in Italia e delle norme disciplinari contenute nel regolamento interno aziendale e nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottati dalla Società.

In particolare, a solo titolo esemplificativo, essi si impegnano a rispettare, con lealtà e diligenza, le seguenti regole comportamentali:

- attenersi scrupolosamente a quanto contenuto nel CCNL Industria Alimentare applicato da Suincom;
- attenersi alle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, alle buone norme igieniche del comparto alimentare, nonché a tutte le procedure organizzative disposte da Suincom;
- agire lealmente in piena osservanza di tutti gli obblighi sottoscritti nel contratto di lavoro e di quanto previsto nel presente Codice Etico;
- conservare assoluta segretezza sugli interessi aziendali e non svolgere attività contrarie agli interessi della produzione aziendale;
- utilizzare gli strumenti, i servizi informatici e/o telematici concessi in uso dalla Società nel pieno rispetto della normativa vigente in materia e delle procedure interne adottate da Suincom;
- avere cura dei locali, dei mobili, oggetti, macchinari, strumenti e attrezzature affidati e utilizzati nello svolgimento dell'attività lavorativa;
- conservare rapporti di rispetto e di educazione verso i compagni di lavoro e di subordinazione verso i superiori, osservando gli ordini e le istruzioni impartite.
- è fatto divieto assoluto di utilizzare gli strumenti concessi in uso da Suincom per usi impropri, difforni dallo svolgimento della propria attività lavorativa e/o per commettere illeciti.

Per quanto concerne gli obblighi dei lavoratori in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si rimanda interamente e in modo specifico all'art. 20 D.lgs. 81/2008 (Obblighi dei lavoratori), a norma del quale i lavoratori devono:

- a) contribuire all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e miscele pericolose, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
- d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;



- f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
- i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

I lavoratori di imprese che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

3.1.5. Diritti del lavoratore: salute e sicurezza sul lavoro

Suincom si impegna a diffondere e consolidare, nei propri dipendenti e collaboratori, una cultura della sicurezza e salute sul lavoro, sviluppando la consapevolezza dei rischi e promuovendo l'assoluta necessità di comportamenti responsabili da parte di ogni lavoratore.

La Società si impegna a predisporre e garantire ambienti di lavoro sicuri e salubri nel rispetto della normativa vigente.

A tal fine, la Società realizza continui interventi di formazione, informazione e comunicazione affinché tutti gli operatori possano svolgere la propria attività in totale sicurezza e con la piena consapevolezza dei rischi legati allo svolgimento dell'attività.

Nel pieno rispetto della normativa vigente in materia, Suincom si impegna, a titolo esemplificativo:

- a eliminare i rischi e, ove ciò non sia possibile, ridurli al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnologico;
- a valutare tutti i rischi che non possono essere eliminati;
- a ridurre i rischi alla fonte;
- a rispettare i principi ergonomici e di salubrità nei luoghi di lavoro nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro e nella scelta delle attrezzature, nella definizione dei metodi di lavori e di produzione in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
- a sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che è meno pericoloso;
- a programmare le misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- a impartire adeguate istruzioni ai lavoratori.

La Società, nel caso in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture a un'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda verifica, con le modalità previste dalla legge, l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto, fornendo agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

Suincom promuove la cooperazione ed il coordinamento con le imprese appaltatrici elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.



3.1.6 Diritti del lavoratore: tutela della persona

Suincom si impegna a tutelare l'integrità morale di tutti i dipendenti e collaboratori, garantendo il diritto a condizioni di lavoro rispettose della dignità della persona e della sua sicurezza.

Per questo motivo non sono tollerati atti di violenza fisica o psicologica, molestie sessuali, qualsiasi atteggiamento o comportamento discriminatorio o lesivo della persona, delle sue convinzioni e delle sue preferenze.

Il dipendente o collaboratore che ritenga di essere stato oggetto di molestia, violenza o minaccia o di essere stato discriminato per motivi legati all'età, al sesso, alla razza, allo stato di salute, alla nazionalità, alle opinioni politiche e alle credenze religiose etc., può segnalare l'accaduto all'Organismo di Vigilanza o all'Ufficio Amministrazione e Personale o al responsabile dell'area in cui opera, che valuteranno la violazione del Codice Etico.

3.2. Attività di natura contabile, amministrativa e finanziaria

Suincom fornisce una rappresentazione chiara, corretta e veritiera delle proprie registrazioni contabili nel pieno rispetto delle disposizioni di legge vigenti.

Ogni operazione e transazione viene correttamente registrata e autorizzata ed è verificabile, legittima, coerente e congrua.

Tutte le operazioni hanno una registrazione adeguata e il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento è verificabile.

3.3. Tutela dell'ambiente

Nello svolgimento della propria attività lavorativa, tutti i destinatari del Codice Etico dovranno rispettare scrupolosamente la normativa vigente in materia di tutela dell'ambiente ed applicare con attenzione le disposizioni impartite da Suincom circa lo smaltimento dei rifiuti.

Suincom si impegna a:

- adottare tutte le misure atte a limitare e, se possibile, annullare l'impatto negativo dell'attività economica sull'ambiente non solo quando il rischio di eventi dannosi o pericolosi sia dimostrato ma anche quando non sia certo se e in quale misura l'attività di impresa esponga l'ambiente a rischi;
- privilegiare l'adozione di misure atte a prevenire eventuali pregiudizi all'ambiente, piuttosto che attendere il momento della riparazione di un danno ormai realizzato;
- programmare un accurato e costante monitoraggio dei progressi scientifici e dell'evoluzione normativa in materia ambientale.

3.4. Obblighi di comunicazione all'Organismo di Vigilanza

Tutti i destinatari del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e del presente Codice Etico sono tenuti a dare tempestiva informazione all'Organismo di Vigilanza, quando siano a conoscenza di violazioni, anche solo potenziali, di norme di legge, del Modello, del Codice Etico e, più in generale, delle procedure interne.

La disciplina dei flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza è contenuta nel Modello, unitamente al sistema di whistleblowing ai sensi della L. 179/2017 (recante "*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*"), la quale aveva inserito alcune nuove previsioni nell'articolo 6 del Decreto 231 oltre che ai sensi del D. Lgs. n. 24 del 2023 (Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali (DECRETO WHISTLEBLOWING).



È stata, infatti, introdotta una disciplina ad hoc sul fenomeno del c.d. whistleblowing, con l'obiettivo di incentivare la collaborazione dei lavoratori ai fini dell'emersione dei fenomeni corruttivi all'interno di enti anche privati. Le modalità per effettuare le segnalazioni e le modalità di gestione delle stesse sono meglio dettagliate nel Modello oltre che su apposito link e sul manuale del segnalante presenti sul sito aziendale.

L'Organismo di Vigilanza si adopera affinché la persona che effettua la segnalazione, qualora identificata o identificabile, non sia oggetto di ritorsioni, discriminazioni o penalizzazioni, assicurandone la riservatezza, salvo la ricorrenza di eventuali obblighi di legge che impongano diversamente.

Costituisce violazione qualsiasi ritorsione nei confronti di chi ha fatto segnalazioni in buona fede di possibili violazioni del Modello o del Codice; allo stesso modo, costituisce violazione il comportamento di chi dovesse accusare altri dipendenti di presunte violazioni con la consapevolezza che tali violazioni non sussistano.

4. RAPPORTI CON LA COLLETTIVITA' E CON LE ISTITUZIONI

4.1 Rapporti con partiti, organizzazioni sindacali ed associazioni

Suincom non finanzia partiti, loro rappresentanti o candidati, né effettua sponsorizzazioni di congressi o feste che abbiano un fine esclusivo di propaganda politica. Si astiene da qualsiasi pressione diretta o indiretta ad esponenti politici (es. accettazione di segnalazioni ai fini delle assunzioni, contratti di consulenza).

4.2 Rapporti istituzionali

Ogni rapporto con le istituzioni pubbliche locali, nazionali ed internazionali riconducibile alla normale attività amministrativa è improntato a rigorosi criteri di trasparenza e correttezza.

Suincom vieta espressamente qualsivoglia atteggiamento di natura collusiva.

Al fine di garantire la massima chiarezza nei rapporti, i contatti con gli interlocutori istituzionali devono avvenire esclusivamente tramite referenti appositamente autorizzati e a ciò esplicitamente delegati.

5. RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e con enti che svolgono attività di carattere pubblicistico, Suincom rispetta in maniera rigorosa la normativa comunitaria, nazionale e tutte le procedure interne adottate in conformità alle direttive ministeriali.

Le relazioni con la Pubblica Amministrazione sono riservate esclusivamente alle funzioni aziendali preposte e autorizzate.

Nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e con enti che svolgono attività di carattere pubblicistico, i dipendenti e i collaboratori di Suincom non devono in alcun modo cercare di influenzare le decisioni dell'istituzione pubblica interessata, al fine di ottenere il compimento di atti conformi o contrari ai doveri d'ufficio dei pubblici funzionari, offrendo o promettendo, direttamente o indirettamente, opportunità di lavoro e/o commerciali, denaro, favori o utilità di altro genere.



6. RAPPORTI COMMERCIALI

RAPPORTI CON I FORNITORI

Suincom richiede ai propri fornitori, ai propri consulenti e ai propri collaboratori il rispetto di principi etici corrispondenti ai propri.

La scelta dei fornitori si basa su un'attenta valutazione di ordine tecnico ed economico in considerazione della qualità dei prodotti, della stima dell'offerta e della convenienza economica, dell'idoneità tecnica e professionale, della competenza e affidabilità.

Per quanto concerne in particolare le imprese appaltatrici che operano con i propri dipendenti presso lo stabilimento Suincom con regolare contratto d'appalto, la Società richiede il rispetto delle norme di comportamento contenute nel presente Codice Etico, nel Modello e nei protocolli interni dalla stessa adottati.

RAPPORTI CON I CLIENTI

Suincom è attivamente impegnata nel mantenimento di elevati standard qualitativi dei prodotti forniti, a condizioni competitive e nel rispetto di tutte le norme poste a tutela della leale concorrenza, anche attraverso un costante monitoraggio dei bisogni dei clienti.

Tutte le offerte, i contratti e le comunicazioni devono essere chiari, semplici, completi e conformi alle normative vigenti.

La condotta verso i clienti è caratterizzata da disponibilità, rispetto e cortesia al fine di instaurare rapporti improntati alla collaborazione e alla professionalità.

È fatto divieto ai Destinatari del Codice promettere od offrire e ricevere ai/dai clienti pagamenti, beni o altre utilità per promuovere e favorire interessi illegittimi e trarne indebito vantaggio.

7. ATTUAZIONE E CONTROLLO DEL CODICE ETICO

7.1 Attuazione

Il presente Codice Etico è stato approvato da ... in data.

Eventuali modifiche e/o aggiornamenti del presente Codice Etico saranno approvati dal Consiglio di amministrazione e prontamente comunicati a tutti i destinatari.

7.2 Conoscenza e comprensione del Codice Etico

Come per il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, il Codice Etico viene portato a conoscenza di tutti i soggetti interessati interni ed esterni, mediante apposite attività di comunicazione e diffusione.

Il Codice Etico viene distribuito a tutti i dipendenti, ai collaboratori e a tutti i soggetti che entrano in rapporti lavorativi, commerciali in genere e finanziari con Suincom, ferma restando la possibilità di consultazione sul sito internet della Società.

Ogni dipendente o collaboratore potrà consultare il proprio responsabile, o direttamente l'Organismo di Vigilanza, per qualsiasi chiarimento relativo all'interpretazione o applicazione delle regole di comportamento contenute nel Codice Etico.

7.3 Sistema disciplinare

Per quanto concerne l'applicazione di sanzioni in caso di violazioni del Codice Etico ed il conseguente procedimento di contestazione ed irrogazione, si rimanda a quanto previsto nel sistema disciplinare adottato dalla Società, già costituente parte integrante del Modello.



L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esistenza e dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello e dal Codice Etico sono adottate da Suincom in piena autonomia e indipendenza.



ALLEGATO B

DICHIARAZIONE DI CONSEGNA DEL MODELLO

Dichiarazione di consegna del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01 adottato da Suincom S.p.A.

La presente dichiarazione di consegna del Modello ha lo scopo di dimostrare l'efficacia della diffusione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, ai sensi del D. Lgs. 231/01 e ss.mm.ii., da parte di Suincom S.p.A., ai Destinatari del Modello e del Codice Etico in esso contenuto. La consegna dei due documenti sancisce l'impegno individuale di ognuno ad agire in modo responsabile per conto della Società.

Il sottoscritto _____, nato a _____, il _____, in qualità di _____

dichiara

- di aver preso atto dell'adozione da parte di Suincom S.p.A di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. n. 231/01;
- di aver preso visione e di conoscere il contenuto del Modello organizzativo e del Codice Etico ex D. Lgs. n. 231/01 presente all'interno del Modello (e del Codice disciplinare di comportamento adottato dalla Società stessa);
- di impegnarsi a conformarsi alle regole, alle procedure ed ai principi contenuti nel Modello e nel Codice Etico e ad informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza di Suincom S.p.A con propria comunicazione da inviare presso odv@suincomgroup.it di qualsiasi atto, fatto o comportamento di cui venga a conoscenza nell'esecuzione degli incarichi conferiti, che possa integrare fattispecie di reato incluse nell'ambito di applicazione del D. Lgs. n. 231/01 e comportare la responsabilità amministrativa della Suincom S.p.A.;
- di chiedere informazione in caso di dubbio sulla giusta condotta da adottare all'Organismo di Vigilanza di Suincom S.p.A.;
- di essere consapevole del fatto che il mancato rispetto dei suddetti principi potrà determinare l'applicazione delle sanzioni disciplinari di cui al Modello.

Per avvenuta consegna.

(luogo e data di sottoscrizione)

(firma leggibile del dichiarante)



ALLEGATO C

DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE ED ACCETTAZIONE DEL MODELLO

Dichiarazione di presa visione ed accettazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01 adottato da Suincom S.p.A.

La presente dichiarazione di presa visione ed accettazione del Modello ha lo scopo di dimostrare l'efficacia della diffusione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, ai sensi del D. Lgs. 231/01 e ss.mm.ii., da parte di Suincom S.p.A , ai Destinatari del Modello e del Codice Etico in esso contenuto. L'accettazione dei due documenti sancisce l'impegno individuale di ognuno ad agire in modo responsabile per conto della Società.

Il sottoscritto _____, nato a _____, il _____, in qualità di _____

dichiara

- di aver preso atto dell'adozione da parte di Suincom S.p.A di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. n. 231/01;
- di aver preso visione e di conoscere il contenuto del Modello organizzativo e del Codice Etico ex D. Lgs. n. 231/01 presente all'interno del Modello (e del Codice disciplinare di comportamento adottato dalla Società stessa);
- di impegnarsi a conformarsi alle regole, alle procedure ed ai principi contenuti nel Modello e nel Codice Etico e ad informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza di Suincom S.p.A con propria comunicazione da inviare presso l'indirizzo *odv@suincomgroup.it* di qualsiasi atto, fatto o comportamento di cui venga a conoscenza nell'esecuzione degli incarichi conferiti, che possa integrare fattispecie di reato incluse nell'ambito di applicazione del D. Lgs. n. 231/01 e comportare la responsabilità amministrativa della Suincom S.p.A.
- di impegnarsi a rispettarne i contenuti e a farli rispettare ai propri dipendenti che si trovino ad operare presso i locali di Suincom o nell'interesse di quest'ultima e a non porre in essere comportamenti che possano determinare una violazione della legge, del Modello o la commissione di un reato presupposto ai sensi del Decreto;
- di chiedere informazione in caso di dubbio sulla giusta condotta da adottare all'Organismo di Vigilanza di Suincom S.p.A.;
- di essere consapevole del fatto che il mancato rispetto dei suddetti principi potrà determinare l'applicazione delle sanzioni disciplinari di cui al Modello.

Per accettazione.

(luogo e data di sottoscrizione)

(firma leggibile del dichiarante)